



**Data di pubblicazione:** 21/11/2022

**Nome allegato:** *Capitolato Speciale Appalto\_Parte I-II\_signed.pdf*

**CIG:** 9480247350 (Lotto Unico);

**Nome procedura:** *Affidamento dei lavori di "Sostituzione dell'impianto elevatore all'interno della scala 'C' a servizio dell'immobile in Foggia alla Via della Repubblica, n. 18".*



**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
DIREZIONE REGIONALE PER LA PUGLIA  
COORDINAMENTO TECNICO EDILIZIO**

70122 BARI - VIA PUTIGNANI N. 108

<http://www.inps.it> - [TecnicoEdilizio.Puglia@inps.it](mailto:TecnicoEdilizio.Puglia@inps.it)

**SOSTITUZIONE IMPIANTO ELEVATORE ALL'INTERNO DELLA SCALA C  
della Sede Provinciale INPS di Foggia in via della Repubblica n.18**

Numero gara AVCP: 8788631

CIG: 9480247350

CUP: F72F22000840005

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Parte prima - Definizione tecnica ed economica dell'appalto

(art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.)

**PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MEPA**

articolo 36, comma 2 lettera c-bis), del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.

criterio: offerta del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, d.Lgs. n° 50/2016

		Importi
a.1	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	<b>84.808,95 €</b>
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	<b>1.577,75 €</b>
<b>A</b>	<b>Totale appalto (a.1 + a.2)</b>	<b>86.386,70 €</b>

Il Direttore regionale

Dott. Giulio Blandamura

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993)

Il Responsabile unico del procedimento

Dott. Ing. Nicola Borraccia

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993)



## **Sommario**

### **TITOLO I**

#### **PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell'appalto**

##### **Capo 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO**

Art. 1	Oggetto dell'appalto .....
Art. 2	Ammontare dell'appalto .....
Art. 3	Modalità di stipulazione del contratto .....
Art. 4	Categorie dei lavori .....
Art. 5	Categorie di lavorazioni omogenee .....

##### **Capo 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE**

Art. 6	Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto .....
Art. 7	Documenti che fanno parte del contratto .....
Art. 8	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....
Art. 9	Fallimento dell'Appaltatore .....
Art. 10	Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore Tecnico di cantiere .....
Art. 11	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .....
Art. 12	Convenzioni europee in materia di valuta e termini .....

##### **Capo 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

Art. 13	Consegna e inizio dei lavori .....
Art. 14	Termini per l'ultimazione dei lavori .....
Art. 15	Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore .....
Art. 16	Proroghe .....
Art. 17	Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori .....
Art. 18	Sospensioni ordinate dal RUP .....
Art. 19	Penali in caso di ritardo .....
Art. 20	Inderogabilità dei termini di esecuzione .....
Art. 21	Mancata ultimazione dei lavori nei termini contrattuali .....

##### **Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

Art. 22	Lavori a corpo .....
Art. 23	Eventuale lavoro a misura .....
Art. 24	Eventuali lavori in economia .....
Art. 25	Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie' d'opera .....

##### **Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA**

Art. 26	Anticipazione .....
Art. 27	Pagamenti in acconto .....
Art. 28	Pagamenti a saldo .....
Art. 29	Ritardi nel pagamento delle rate di acconto .....
Art. 30	Ritardi nel pagamento della rata di saldo .....
Art. 31	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo .....
Art. 32	Anticipazione del pagamento di taluni materiali .....
Art. 33	Cessione del contratto e cessione dei crediti .....

##### **Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE**

Art. 34	Cauzione provvisoria .....
Art. 35	Cauzione definitiva .....
Art. 36	Riduzione delle garanzie .....
Art. 37	Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore .....



### **Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

- Art. 38 Variazione dei lavori .....
- Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali .....
- Art. 40 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .....

### **Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

- Art. 41 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza .....
- Art. 42 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere .....
- Art. 43 Piano di Sicurezza e di Coordinamento .....
- Art. 44 Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza .....
- Art. 45 Piano Operativo di Sicurezza .....
- Art. 46 Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza .....

### **Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

- Art. 47 Subappalto e distacco di manodopera .....
- Art. 48 Responsabilità in materia di subappalto .....
- Art. 49 Pagamento dei subappaltatori .....

### **Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

- Art. 50 Accordo bonario e transazione .....
- Art. 51 Definizione delle controversie .....
- Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....
- Art. 53 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori .....
- Art. 54 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto .....

### **Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

- Art. 55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....
- Art. 56 Termini per il collaudo .....
- Art. 57 Presa in consegna dei lavori ultimati .....

### **Capo 12 - NORME FINALI**

- Art. 58 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore .....
- Art. 59 Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore .....
- Art. 60 Proprietà dei materiali di demolizione .....
- Art. 61 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati .....
- Art. 62 Adempimenti dell'Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti ed altri aspetti ambientali .....
- Art. 63 Custodia del cantiere .....
- Art. 64 Cartello di cantiere .....
- Art. 65 Tracciabilità dei pagamenti .....
- Art. 66 Spese contrattuali, imposte, tasse .....
- Art. 67 Conformità agli standard sociali .....

## **TITOLO II - GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI SUGLI ASPETTI TECNICI E SULLE RISERVE**

### **Capo 13 - CONTESTAZIONI SU ASPETTI TECNICI**

- Art. 68 Le contestazioni tra la Stazione Appaltante e Appaltatore .....

### **Capo 14 - RISERVE**

- Art. 69 Riserve iscritte nel registro di contabilità .....



Art. 70 Riserve iscritte in documenti diversi dal registro di contabilità .....

Art. 71 Forma e contenuto delle Riserve.....

Art. 72 La definizione delle riserve e l'accordo bonario.....

Art. 73 La definizione di nuovi prezzi e le riserve .....

Art. 74 Il recesso dell'appaltatore per ritardo nella consegna e le riserve .....

Art. 75 La disciplina del collaudo e le riserve .....

**ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE**

**Allegato "A": Gruppi/sottogruppi lavorazioni omogenee = Categorie contabili**

**Allegato "B": Cartello di Cantiere**

**ELABORATI GRAFICI**

1	A1	Sezione	1:100
---	----	---------	-------



## **ABBREVIAZIONI**

- **Codice:** il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 ed ulteriori successive modificazioni ed integrazioni, recante il vigente «*Codice dei contratti pubblici*»;
- **Regolamento:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. recante il «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici*» riferito al previgente decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., nelle parti ancora applicabili dopo l'intervenuta parziale abrogazione disposta dall'art. 217, comma 1 lettera u), del vigente Codice;
- **CGA:** il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii. recante il «*Capitolato Generale di Appalto*», nelle parti ancora applicabili dopo l'intervenuta parziale abrogazione disposta dall'art. 256, comma 1, del previgente d.Lgs. n. 163/2006;
- **CSA:** il presente «*Capitolato Speciale di Appalto*»;
- **dM DL/DEC:** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n° 49 rubricato «*Regolamento recante: «APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE»*»;
- **dMAP 123/2004:** il decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123 e ss.mm.ii.;
- **dMATTM:** un decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio;
- **dMIMS:** un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- **dMiSE 31/2018:** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31;
- **dMiSE 37/2008:** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii.;
- **dMIT:** un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- **dMLLPP:** un decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;
- **dPR:** un decreto del Presidente della Repubblica;
- **TUDA:** il Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.;
- **A.N.AC.:** l'«*Autorità Nazionale AntiCorruzione*»;
- **LG:** le «*Linee Guida*» emanate dall'ANAC;
- **SA:** la «*Stazione Appaltante*» nella sua funzione di Amministrazione Aggiudicatrice, come meglio definita dall'art. 3, comma 1 lettera a), del Codice;
- **RUP:** il «*Responsabile unico del procedimento*» di cui all'articolo 31 del Codice ed agli articoli 9 e 10 del Regolamento;
- **DL:** il «*Direttore dei Lavori*»;
- **OE/OOEE:** l'Operatore Economico/gli Operatori Economici, come meglio definito/i dall'art. 3, comma 1 lettera p), del Codice;
- **RTI** ovvero **ATI:** il «*Raggruppamento Temporaneo di Imprese*» ovvero l'«*Associazione Temporanea di Imprese*», di cui all'art. 3, comma 1 lettera u), del Codice;
- **Attestazione SOA:** il documento che attesta in capo ad un OE il possesso della qualificazione per una o più categorie di lavorazioni omogenee, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del Regolamento;
- **TUSL:** il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro di cui al decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. rubricato «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*»;
- **RL:** il «*Responsabile dei Lavori*», di cui all'art. 89, comma 1 lettera c), del TUSL;
- **CSP:** il «*Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione*», di cui all'art. 89, comma 1 lettera e), del TUSL;



- **CSE:** il «*Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione*», », di cui all'art. 89, comma 1 lettera f), del TUSL;
- **PSC:** il «*Piano di Sicurezza e Coordinamento*» di cui all'art. 100 del TUSL;
- **POS:** il «*Piano Operativo di Sicurezza*», di cui all'art. 89, comma 1 lettera h), del TUSL;
- **DUVRI:** il «*Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali*», di cui all'art. 26, comma 1 lettera h), del TUSL;
- **DURC:** il «*Documento unico di regolarità contributiva*», attestante la regolarità contributiva, quale previsto dall'articolo 196 del Regolamento;
- **Codice Antimafia:** il decreto Legislativo 18 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rubricato «*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*»;
- **Codice Privacy:** il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., rubricato «*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*»;
- **CPA:** il «*Codice del Processo Amministrativo*», di cui al decreto Legislativo 2 luglio 2010, n° 104 e ss.mm.ii. rubricato «*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*»
- **RAC:** il «*Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'INPS*», approvato con Deliberazione n. 172 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS nella seduta del 18.05.2005, nella parti non in contrasto con il quadro legislativo o regolamentare di cui sopra.

## DEFINIZIONI

Nel presente CSA e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) **COMMITTENTE** ovvero **STAZIONE APPALTANTE** ovvero **ISTITUTO:** l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- b) **APPALTATORE** ovvero **AGGIUDICATARIO** ovvero **AFFIDATARIO:** la persona fisica o giuridica ovvero le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate in G.E.I.E., incaricata/e della realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture;
- c) **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:** il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;
- d) **PREZZIARI:** i documenti contenenti i prezzi da applicare, così come definiti all'art. 4, comma 9, del presente CSA ed impiegati ai fini della contabilizzazione dei lavori;
- e) **PIANI DI SICUREZZA:** i documenti previsti dall'Allegato XV del TUSL.



## **CAPO 1. - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

### **Art. 1. Oggetto dell'appalto**

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di risanamento conservativo relativi alla "sostituzione dell'impianto elevatore all'interno della scala C della Sede Provinciale INPS di Foggia in via della Repubblica n.18", comprendente i lavori di seguito sommariamente descritti:
  - smantellamento impianto esistente;
  - demolizione muretti in corrispondenza dei pianerottoli di arrivo ai piani terra, rialzato, primo, secondo e terzo;
  - demolizione muratura piano interrato;
  - scavo per approfondimento della fossa ascensore con livellamento del piano finito;
  - rimozione corrimani in legno intero vano scala;
  - realizzazione castelletto in struttura metallica e tamponamenti in vetro;
  - installazione impianto elevatore;
  - oneri della sicurezza contro i rischi interferenziali,il tutto come meglio descritto nella Parte II del presente CSA.
2. L'immobile oggetto di intervento è ubicato in Foggia alla via della Repubblica n.18.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto, delle quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo la migliore regola dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.  
Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e dell'articolo 65, comma 4, del presente CSA, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG):	<b>9480247350</b>
Codice unico di progetto (CUP):	<b>F72F22000840005</b>

### **Art. 2. Ammontare dell'appalto**

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è riportato nella seguente tabella:

	Voce	Importi in euro
a.1	Importo per l'esecuzione dei lavori:	<b>84.808,95 €</b>
a.2	Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza contro i rischi da interferenza:	<b>1.577,75 €</b>
<b>TOT</b>	<b>IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (a.1 + a.2):</b>	<b>86.386,70 €</b>

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:
  - a) importo per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, rigo a.1, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;
  - b) importo degli oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza di cui al comma 1, rigo a.2.  
Tale importo non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice e del punto 4.1.4 dell'Allegato XV al TUSL;
3. Il presente appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato in base al **massimo ribasso percentuale** offerto dal Concorrente rispetto all'**importo a base d'asta (di cui alla sola voce a.1 della tabella al comma 1)**.
4. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento, l'Istituto appaltante effettuerà -a valere sull'importo rimasto a disposizione a seguito del ribasso d'asta- un accantonamento prudenziale nella misura massima pari al 10% (dicesi dieci centesimi





virgola zero ogni cento) dell'importo del prezzo contrattuale a titolo di copertura finanziaria per eventuali lavori imprevidi la cui esecuzione si possa rendere necessaria in corso d'opera.

5. L'importo dell'appalto è stato determinato in ottemperanza alle prescrizioni introdotte dall'art. 26 del decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito -con modificazioni- dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".

### Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto di appalto (di seguito, il «Contratto») è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del Regolamento e delle definizioni di cui all'art. 3, comma 1 lettera d) del Codice.  
Per le voci a corpo l'importo, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 3.
3. I prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui al successivo articolo 24.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono:
  - a) ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1 rigo a.1, per l'importo netto determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettere a), b) e c);
  - b) agli oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1 rigo a.2, per l'importo determinato a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali.

### Art. 4. Categorie dei lavori

1. Nella tabella seguente sono indicati l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto, al netto degli oneri della sicurezza, e le relative categorie di riferimento:

Lavorazioni	Categoria SOA	Importo (€)	Classifica iscrizione	Incidenza %	Tipologia della categoria di qualificazione
<i>Impianti elettromeccanici trasportatori</i>	<b>OS4</b>	<b>41.325,70</b>	<b>ex art. 90 (*)</b>	<b>48,728%</b>	<b>Prevalente</b>
<i>Componenti strutturali in acciaio</i>	<b>OS18A</b>	<b>37.002,85</b>	<b>ex art. 90 (*)</b>	<b>43,631%</b>	<b>Scorporabile</b>
<i>Edifici civili e industriali</i>	<b>OG1</b>	<b>6.480,40</b>	<b>ex art. 90 (*)</b>	<b>7,641%</b>	<b>Scorporabile</b>

(\*) requisiti ex art. 90 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (nel seguito, il «Regolamento»).

2. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento ed in conformità all'Allegato «A» allo stesso, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OS 4 - Impianti elettromeccanici trasportatori".

### Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 7, 8 e 184 del Regolamento sono riportate nell'Allegato "A" nonché con descrizione analitica nella Parte II del presente CSA.



## **CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 6. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e -comunque- quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili ovvero apparentemente non compatibili, trovano applicazione -in primo luogo- le norme eccezionali ovvero quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio, infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### **Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
  - a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii. per le parti tuttora in vigore;
  - b) il presente Capitolato Speciale di Appalto;
  - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
  - d) l'Elenco dei Prezzi Unitari come definito all'articolo 3;
  - e) il Computo Metrico Estimativo;
  - f) qualora se ne renda necessaria la realizzazione, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del TUSL ed al punto 2 dell'Allegato XV allo stesso Testo unico, nonché le proposte integrative al predetto PSC di cui all'articolo 131, comma 2 lettera a), del Codice ed all'articolo 100, comma 5, del TUSL, qualora accolte dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
  - g) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1 lettera h), del TUSL ed al punto 3.2 dell'Allegato XV allo stesso Testo unico;
  - h) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento ed il "*Programma di Esecuzione dei Lavori*", di cui all'art. 1, comma 1 lettera f), del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
  - i) le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli 35 e 37.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e, più in particolare:
  - a) il decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante il «*Codice dei contratti pubblici*»;
  - b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. recante il «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici*», per le parti tuttora vigenti;
  - c) il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 recante «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del direttore dell'esecuzione*»;
  - d) le Linee Guida emanate dall'ANAC;
  - e) il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*»;
  - f) il «*Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS*» approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione INPS n. 172 del 18 maggio 2005, per quanto non in contrasto con le precedenti norme.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Contratto, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alle normative comunque applicabili in materia.
2. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge, regolamenti, norme e quant'altro vigenti in materia di pubblici appalti anche se sopra non elencate nonché di tutte quelle che potranno essere emanate nel corso del periodo di durata contrattuale.  
Parimenti, egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità regionali,



provinciali, comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea.

Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere (traffico veicolare e pedonale, autovetture in sosta, presenza di alberature, ecc.).

Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti possano conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l'Appaltatore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l'Appaltatore medesimo tenuto conto nella formulazione dell'offerta.

4. L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai Regolamenti ed alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento dei rifiuti, sicurezza ed igiene del lavoro ed -in genere- in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, con conseguenti oneri a suo esclusivo carico senza diritto di rivalsa.
5. Qualora, dopo la data di stipula del Contratto e fino all'ultimazione dei lavori, intervengano nuove normative tecniche applicabili agli immobili ed ai lavori oggetto del presente appalto, ovvero modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere ad esclusivo carico dell'Appaltatore, non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito ma non ancora preso in consegna dalla Stazione Appaltante, e ciò anche se non ne venga espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Appaltatore unico responsabile della completa rispondenza dei lavori alle normative vigenti all'atto dell'esecuzione ai fini del giudizio finale di collaudabilità.

#### **Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del Contratto da parte dell' Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, del CSA, del Codice, dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto nonché del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, del permanere della validità delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. La stipulazione del Contratto è subordinata:
  - alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Appaltatore:
    - (a) dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
    - (b) dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa previsti dalla *lex specialis* di gara;
    - (c) del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
  - alla positiva verifica dell'applicazione sia del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli operai dipendenti dalle Aziende edili ed affini sia degli Accordi territoriali ed aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento e nel luogo dell'esecuzione dei lavori;
  - se l'Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione attestante la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «*con diritto di voto*» sulla base delle risultanze del Libro dei Soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e ss.mm.ii. attuativo dell' articolo 17, comma 3, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii..  
In caso di consorzio, la dichiarazione deve riguardare anche la/e società consorziata/e indicata/e per l'esecuzione del lavoro;
  - alla presentazione delle polizze di garanzia di cui ai successivi artt. 35 e 37;
  - al versamento delle spese contrattuali.
4. Entro **10 (diconsi dieci) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione



Appaltante ai fini della stipula del Contratto.

5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Aggiudicatario, il Contratto verrà stipulato entro il termine di 60 (diconsi sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della positiva verifica delle dichiarazioni rese dal Concorrente in fase di gara.  
Le spese relative alla stipulazione del Contratto sono interamente poste a carico dell'Aggiudicatario.  
Non si applica il termine dilatorio di cui all'art 32, comma 9, del Codice.
6. Ove l'Appaltatore non si presenti per la stipulazione del Contratto nel termine fissato ovvero sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, la Stazione Appaltante potrà procedere all'escussione della garanzia provvisoria ed all'affidamento dell'appalto al secondo OE classificato nella graduatoria finale.

### **Art. 9. Fallimento dell'Appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.
2. Qualora l'Appaltatore sia un RTI, in caso di fallimento dell'OE mandatario ovvero di un OE mandante trovano applicazione -rispettivamente- i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice.

### **Art. 10. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore Tecnico di cantiere**

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del CGA.  
A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del CGA, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del CGA, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.  
La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Appaltatore -quale risultante dall'attestazione SOA- ovvero da un altro tecnico purché avente adeguato titolo di studio e comprovata esperienza in rapporto alla natura ed alle caratteristiche delle opere da eseguire.  
In caso di RTI, l'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutti gli OOEE operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Appaltatore, tramite il proprio Direttore Tecnico, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.  
Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico e/o del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità ovvero grave negligenza.  
L'Appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti da egli dipendenti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione ovvero nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 ovvero delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.


### **Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**


1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a eventuali sistemi e sottosistemi degli impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di Legge e di Regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e dei componenti.  
Per quanto concerne i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro prevista,



devono essere rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente CSA, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci di Elenco Prezzi.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza, si applicano gli artt. 16 e 17 del CGA.
3. Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali è richiesto il requisito della reazione/resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d'incendio potranno essere impiegati soltanto se in linea con quanto previsto dal decreto del Ministero degli Interni del 16 febbraio 2007 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 74 del 29 marzo 2007, Supplemento Ordinario n. 87) e ss.mm.ii. e con la normativa vigente.

In particolare, i prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco dovranno essere muniti di marcatura  e/o di omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto del Ministero degli Interni del 21 giugno 2004.


Per i materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, l'Appaltatore dovrà presentare prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco dei materiali, e ciò sia per quelli muniti di marcatura  che per quelli muniti di omologazione.

Al termine dei lavori i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali è richiesta la classificazione di resistenza al fuoco dovranno essere certificati da un professionista, in conformità al decreto del Ministero degli Interni del 4 maggio 1998 e ss.mm.ii., che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate all'art. 2, commi 4, 5 e 6, del richiamato decreto del Ministero degli Interni del 16 febbraio 2007 e ss.mm.ii..

Tra gli obblighi dell'Appaltatore rientra -altresì- anche la predisposizione, a propria cura e spese, di tutta la documentazione di legge sulla base della modulistica ufficiale del Ministero degli Interni, così come previsto dal decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (DCPST 16 maggio 2018, n. 72) in vigore dal giorno 11 giugno 2018.

I modelli dovranno essere elaborati e sottoscritti -ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia- da un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni di cui all'art. 16, comma 4, del decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e ss.mm.ii..


Ai modelli dovranno essere allegate le documentazioni di legge tra cui:

- certificazione di resistenza al fuoco;
- dichiarazioni inerenti ai prodotti impiegati;
- etichettatura completa della marcatura  e relativa documentazione di accompagnamento;
- certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministero degli Interni del 26 giugno 1984 e ss.mm.ii..

Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del d.MiSE n. 37/2008, l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto sulla base dello specifico modello ministeriale (MOD. PIN 2.4 - 2018 DICH.IMP. o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata alla data di installazione).

Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del d.MiSE n. 37/2008, dovrà essere rilasciata da un professionista antincendio la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto sulla base dello specifico modello ministeriale (MOD. PIN. 2.5 - 2018 CERT.IMP. o comunque sulla base della modulistica aggiornata alla data di realizzazione) nonché la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del d.MiSE n. 37/2008.

4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106.
5. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018 recante "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»" (nel seguito, indicato più brevemente come «NTC/2018»).
6. Ai sensi delle NTC/2018, ogni prodotto o materiale ad uso strutturale da impiegarsi in cantiere deve essere:
  - identificato univocamente a cura del Produttore;
  - qualificato sotto la responsabilità del Produttore;
  - accettato dal DL mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione.

In presenza di una norma europea armonizzata in vigore, derivante dal Regolamento UE n. 305/2011, il medesimo prodotto deve possedere la marcatura .



7. A richiesta del DL, l'Appaltatore è tenuto alla produzione di schede tecniche e di campionature necessarie a definire le caratteristiche e la provenienza dei materiali da impiegare.  
Qualora si tratti di materiali per cui è prevista la certificazione, l'Appaltatore sarà altresì tenuto -a sua esclusiva cura e spese- al rilascio della predetta certificazione e della dichiarazione di esecuzione in conformità alla certificazione medesima.
8. I lavori non dovranno impedire o limitare altre attività in corso all'interno dell'edificio, ovvero nelle aree esterne immediatamente adiacenti all'immobile, e la funzionalità dei relativi impianti, e le zone di lavoro dovranno essere opportunamente segregate, intendendosi che eventuali interventi che comportino limitazioni delle aree d'intervento devono essere preventivamente concordati col DL.
9. È a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore l'eventuale esecuzione di lavorazioni in orari non ordinari, anche festivi.

### **Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini**

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono sempre espressi in **euro**.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono sempre al netto dell' Imposta sul Valore Aggiunto.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.



## **CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 13. Consegna e inizio dei lavori**

1. Entro e non oltre **45** (diconsi **quaranta cinque**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del Contratto, previa formale convocazione dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà alla consegna dei lavori.
2. Entro e non oltre **40** (diconsi **quaranta**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, l'Impresa appaltatrice dovrà presentare al DL il **progetto d'officina e cantierabile dell'impianto e la relazione di calcolo strutturale del castelletto in carpenteria metallica di tipo strutturale**, costituiti da relazioni tecniche ed elaborati grafici che consentano di individuare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e siano sviluppati ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità e dimensione.

I progetti e le relazioni dovranno essere sottoscritti dall'Appaltatore, nonché da professionisti abilitati ed iscritti all'Albo professionale.

Contestualmente alla presentazione del progetto dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione lavori le seguenti campionature:

	<b>Fornitura</b>	<b>Campioni</b>	<b>Schede tecniche</b>	<b>Certificazioni</b>
1)	Rivestimenti	X	X	
2)	Porte di cabina e di piano		X	X
3)	Celino		X	
4)	Pulsantiere e indicatori di piano	X	X	
5)	Pannello operativo di cabina		X	
6)	Pavimento	X	X	

Entro **10** (diconsi **dieci**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei progetti cantierabili e delle campionature, il DL -con apposito verbale- provvederà all'approvazione dei progetti ovvero ad indicare modifiche/integrazioni che dovranno essere recepite entro ulteriori **7** (diconsi **sette**) giorni naturali consecutivi.

Ove l'Appaltatore non si uniformi alla decisione del DL ovvero qualora i nuovi progetti e/o i campioni siano nuovamente rifiutati dal DL, quest'ultimo comunicherà al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori.

Il RUP convocherà le parti entro 15 (diconsi quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data della comunicazione inviata dal DL e promuoverà, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del RUP sarà comunicata all'Appaltatore, il quale avrà l'obbligo di uniformarsi, fatto salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Intervenuta l'approvazione dei progetti (sia dell'impianto elevatore sia della struttura metallica), entro e non oltre **20** (diconsi **venti**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di approvazione, l'Appaltatore dovrà procedere a depositare presso il Genio Civile territorialmente competente i calcoli strutturali della castelletto metallico.

Solo successivamente al deposito dei calcoli strutturali potranno essere avviate le attività in cantiere.

L'Appaltatore resta comunque unico responsabile della rispondenza del progetto alla normativa vigente ed alle buone regole dell'arte, fino all'emissione dell'attestato di esame finale da parte dell'Organismo notificato.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a **5** (diconsi **cinque**) giorni naturali consecutivi e non superiore a **10** (diconsi **dieci**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla prima data di formale convocazione.

I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o di eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.



3. È facoltà della Stazione Appaltante procedere -in via d'urgenza- alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'appalto è destinato a soddisfare.  
Il DL provvede in via d'urgenza a seguito di preventiva autorizzazione del RUP ed indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 del presente CSA prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al DL.  
La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace ed i lavori non possono essere iniziati.
5. Qualora la consegna sia eseguita in via di urgenza, il processo verbale indica per quali materiali l'Appaltatore deve provvedere alla fornitura ed a quali lavorazioni deve immediatamente dare inizio.  
Ad intervenuta stipula del Contratto, il DL revoca le eventuali limitazioni disposte nel verbale.
6. Dal verbale di consegna dei lavori dovrà risultare:
  - a) l'eventuale nomina del rappresentante dell'Appaltatore;
  - b) la nomina del Direttore Tecnico del cantiere;
  - c) il deposito del Programma Esecutivo dei Lavori redatto dall'Appaltatore;
  - d) l'avvenuta consegna del Piano Operativo di Sicurezza dell'Appaltatore;
  - e) la trasmissione all'Organo di vigilanza territorialmente competente, della notifica preliminare;
  - f) la denuncia di inizio lavori effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici ed alla Cassa edile (se pertinente per la natura dei lavori);
  - f) la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Appaltatore;
  - g) le condizioni e le eventuali circostanze speciali locali nonché le operazioni eseguite;
  - h) l'indicazione delle aree, dei locali e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera dell'Appaltatore occorrenti per l'esecuzione dei lavori;
  - i) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale di essa è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
7. In caso di ritardo nella consegna dei lavori per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore può recedere dal Contratto, con diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e -comunque- in misura non superiore alle percentuali indicate all'art. 5, comma 12, del dM DL/DEC da calcolarsi sull'importo netto del Contratto.

#### **Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nel presente appalto è fissato in complessivi **150 (diconsi cento cinquanta) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. I tempi di esecuzione richiamati nel presente articolo si intendono sempre riferiti a giorni "*naturali e consecutivi*", fatto salvo nei soli casi specificatamente indicati in cui i giorni vengono qualificati come "*lavorativi*".  
Non saranno ammessi differimenti per tener conto delle ferie contrattuali, di ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali ed alle relative condizioni climatiche.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di lavori e forniture da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

#### **Art. 15. Programma Esecutivo dei Lavori dell'Appaltatore**

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento, entro il termine di **10 (diconsi dieci) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di stipula del Contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna al DL il proprio Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'art. 1, comma 1 lettera f), del dM DL/DEC (nel seguito, il «*PEL*»), elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla organizzazione lavorativa nel rispetto delle disposizioni contenute nei precedenti artt. 13 e 14 nonché del cronoprogramma approvato dalla Stazione Appaltante quale parte integrante del progetto esecutivo.





Il PEL redatto dall'Appaltatore deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, tanto parziale quanto progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; inoltre, esso deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal DL, mediante apposizione di un visto, entro **5 (diconsi cinque) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricevimento del PEL.

Trascorso il predetto termine senza che il DL si sia esplicitamente pronunciato, il PEL si intende accettato, fatte salve palesi illogicità od indicazioni erronee che siano incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il PEL dell'Appaltatore può essere modificato od integrato dalla Stazione Appaltante, mediante specifico Ordine di Servizio, ogni volta che ciò si renda necessario per la miglior esecuzione dei lavori e, più in particolare:
  - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al Contratto;
  - b) per l'intervento ovvero il mancato intervento di Società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
  - c) per l'intervento od il coordinamento con Autorità, Enti od altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o le aziende controllate ovvero partecipate dalla Stazione Appaltante ovvero i soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) qualora sia richiesto dal CSE, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del TUSL.

In ogni caso, il PEL deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. In caso di ritardo rispetto ai tempi rilevabili dal PEL approvato, l'Appaltatore dovrà segnalare alla Stazione Appaltante i provvedimenti che intende adottare e le conseguenti modifiche da apportare al PEL medesimo tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali di cui al successivo articolo 19 nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione degli stessi.

### **Art. 16. Proroghe**

1. L'Appaltatore, qualora per causa ad egli non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale complessivo di cui all'articolo 14, può chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno **15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi** antecedenti la scadenza del termine complessivo di cui allo stesso articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 14 e -comunque- **prima** di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente: in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere. Qualora la richiesta sia presentata dall'Appaltatore direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente il parere del DL.
4. La proroga è concessa ovvero negata con provvedimento scritto del RUP entro **15 (diconsi quindici) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, subordinato alla formale conferma della Stazione Appaltante. Il RUP può prescindere dal parere del DL qualora questi non si esprima entro **7 (diconsi sette) giorni lavorativi** e può discostarsi dallo parere da quegli espresso. Nel provvedimento deve essere riportato il parere del DL qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2, i termini di 15 giorni e di 7 giorni di cui al comma 4 sono ridotti -rispettivamente- a **10 (diconsi dieci) giorni lavorativi** ed a **5 (diconsi cinque) giorni lavorativi**. Negli stessi casi, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.



## Art. 17. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

1. Qualora circostanze speciali -quali cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre simili circostanze- impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte ovvero per ragioni legate alla sicurezza del cantiere, il DL -d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore ovvero del CSE- può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore.  
Rientrano fra le circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice.  
Nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
  - a) l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
  - b) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta;
  - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle Parti od a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna ovvero alle circostanze sopravvenute;
  - d) l'indicazione delle cautele adottate affinché alla ripresa le opere possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;
  - e) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
  - f) le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
3. Il verbale di sospensione è firmato dall'Appaltatore ed entro **5** (diconsi **cinque**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla sua sottoscrizione deve essere fatto pervenire al RUP che lo dovrà restituire controfirmato.  
Qualora il RUP non si pronunci entro **5** (diconsi **cinque**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricevimento del verbale, esso è dato per riconosciuto ed accettato dalla Stazione Appaltante.
4. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione ovvero si rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 10 del dM DL/DEC.
5. In ogni caso la sospensione opera a far tempo dalla data di sottoscrizione del verbale, come accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita.  
Non possono essere riconosciute sospensioni, ed i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni ovvero nel caso in cui le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla sua sottoscrizione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione antecedente al quinto giorno precedente la data di trasmissione al RUP.
7. Non appena cessate le cause che hanno indotto ad ordinare la sospensione, il DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni naturali consecutivi di effettiva sospensione ed il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e deve essere trasmesso al RUP.  
Esso è efficace a far tempo dalla data della sua sottoscrizione.  
Al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 che precedono.
9. Le disposizioni di cui ai comma precedenti si applicano anche alle sospensioni parziali e/o alle riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei rispettivi verbali: in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari al numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il PEL di cui all'articolo 15.
10. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un  $\frac{1}{4}$  (dicesi **un quarto**) della durata complessiva prevista dall'articolo 14, ovvero quando comunque superino **6** (diconsi **sei**) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento dal Contratto senza indennità.  
La Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del Contratto ma, in tal caso, riconosce all'Appaltatore la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.



### Art. 18. Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per motivi di pubblico interesse ovvero di particolare necessità. L'ordine è formalizzato con Provvedimento scritto ed è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore ed al DL ed ha efficacia dalla data di sua adozione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse ovvero di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore ed al DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 17, commi 2, 4, 7, 8 e 9 in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un  $\frac{1}{4}$  (dicesi **un quarto**) della durata complessiva prevista dall'articolo 14, ovvero quando comunque superino **6** (diconsi **sei**) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento dal Contratto senza indennità. La Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del Contratto ma, in tal caso, riconosce all'Appaltatore la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

### Art. 19. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori come fissato all'art. 14, comma 1, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'**1,00%** (dicesi **uno per mille/00**) dell'importo contrattuale come determinato all'art. 2, comma 2.
2. La penale, nella stessa misura millesimale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) ai sensi dell'articolo 13, comma 2 oppure comma 3, nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna, anche con riferimento ai termini riportati al primo capoverso (consegna del progetto d'officina e cantiere dell'impianto e della relazione di calcolo strutturale del castelletto in struttura metallica) ed all'ottavo capoverso (deposito dei calcoli strutturali presso il Genio Civile);
  - b) ai sensi dell'articolo 13, comma 4, nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
  - c) nella ripresa dei lavori conseguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL;
  - d) nel rispetto dei termini imposti dal DL per il ripristino di lavori non accettabili ovvero danneggiati;
  - e) nella consegna del Programma Esecutivo dei Lavori, di cui all'art. 15, comma 1.
3. La penale di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed e), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire. La penale di cui al comma 2, lettera d), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a), b), c) ed e), è disapplicata in sede di Conto Finale qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, abbia rispettato la data di ultimazione fissata all'articolo 14.
5. Qualora alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente previsto i lavori non siano compiuti e perfetti secondo le valutazioni del DL rispetto alle prescrizioni del CSA, il DL -mediante Ordine di Servizio- prescriverà l'esecuzione dei lavori ancora necessari e fisserà il tempo per la loro esecuzione, senza pregiudizio della penalità per ritardata ultimazione. Trascorso inutilmente anche tale termine, i lavori occorrenti -previa loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (ovvero, in caso di voluta assenza dell'Appaltatore, alla presenza di almeno due testimoni estranei all'ufficio di Direzione dei Lavori)- saranno eseguiti d'ufficio da parte dell'Istituto, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate, e con l'applicazione delle penali di cui al comma 2. Tali somme saranno poste a carico dell'Appaltatore in sede di pagamento dello Stato Finale.
6. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la rispettiva quantificazione temporale. Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di Conto Finale ai fini della verifica all'atto del collaudo provvisorio.



7. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può comunque superare il **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo contrattuale.  
Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 53 in materia di risoluzione del Contratto.
8. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

### **Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare ovvero continuativa conduzione secondo il relativo PEL ovvero della loro ritardata ultimazione:
  - a) l'adempimento di prescrizioni ovvero il rimedio ad inconvenienti od infrazioni riscontrate dal DL, dal CSE o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
  - b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenga di dover effettuare per la corretta esecuzione dei lavori, salvo che essi siano ordinati dal DL ovvero espressamente approvati da questi;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, di analisi e di altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente CSA;
  - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore ed i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari ed altri incaricati né i ritardi ovvero gli inadempimenti da parte degli stessi soggetti;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore ed il proprio personale dipendente;
  - h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o per inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali od assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alla accertata presenza di personale impiegato dall'Appaltatore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del TUSL, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare ovvero continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, lavoratori autonomi od altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori, lavoratori autonomi od altri.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 16, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 17, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 19 né per l'eventuale invalidità e disapplicazione del provvedimento di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

### **Art. 21. Mancata ultimazione dei lavori nei termini contrattuali**

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a **60** (diconsì **sessanta**) **giorni naturali consecutivi** produce la risoluzione *de jure* del Contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice.
2. La risoluzione del Contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore a mezzo PEC con assegnazione di un termine perentorio per compiere i lavori ed in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del Contratto la penale di cui all'articolo 19, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al PEL ed il termine assegnato dal DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 5 del precitato art. 19.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del Contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.  
Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 53.



## **CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 22. Lavori a corpo**

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione della singola lavorazione a corpo riportata in dettaglio nella Parte II, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.

Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta **fisso ed invariabile** senza che possa essere invocata dalle Parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa e compensata ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto tutte le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali nonché secondo la migliore regola dell'arte.

Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano comunque rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.

Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni **tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili** alla piena funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la migliore regola dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella Parte II del presente CSA, per ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'Elenco dei Prezzi Unitari ed il Computo Metrico Estimativo hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore è sempre tenuto, in sede di partecipazione alla procedura di gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della corretta formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo richiesto.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1 rigo a.2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza», sono valutati a corpo in base all'importo previsto **separatamente** dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul Bando di Gara/Lettera di Invito, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di Contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 14, comma 1 lettera b), del DM DL/DEC, ove per l'accertamento della regolare esecuzione siano necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al DL.

Tuttavia, il DL -sotto la propria responsabilità- può contabilizzare e registrare tali voci, con un'adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio che ne potrebbe scaturire all'Istituto.

### **Art. 23. Lavori a misura**

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dei successivi articoli 38 o 39, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del Regolamento, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e -pertanto- non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura.

Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del Contratto.

2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture a misura verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'Elenco dei Prezzi Unitari di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 40, fermo restando che le stesse variazioni possono comunque essere predefinite, sotto il profilo economico, con Atto di Sottomissione che preveda la valutazione "a corpo" delle stesse.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa e compensata ogni



spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante e -comunque- secondo la migliore regola dell'arte.

5. Gli eventuali oneri per la sicurezza che siano individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

#### **Art. 24. Eventuali lavori in economia**

1. Particolari lavorazioni, diverse da quelle elencate all'art. 2, comma 2 lettera c), per le quali risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità, di modesta entità e per le quali non esista apposito articolo negli elenchi dei prezzi allegati al Contratto, saranno compensate in economia secondo le modalità di seguito indicate:

##### **a) Mercedi operaie:**

Viene riconosciuto l'importo derivante dal costo della mano d'opera e degli oneri annessi quale risultante dalle Tabelle ufficiali dei Contratti Collettivi di Lavoro approvate dal MLPS (nazionali ovvero territoriali) in vigore per il luogo ed al momento di esecuzione dei lavori in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento di sottoscrizione del singolo CA ovvero alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nonché dei prezziari o listini ufficiali vigenti.

In relazione all'importo riconosciuto a titolo di costo della manodopera, sarà riconosciuta una maggiorazione nella misura del **26,50%** (dicesi **venti sei centesimi virgola cinquanta ogni cento**).

Il costo della manodopera sarà riconosciuto e contabilizzato integralmente, mentre la maggiorazione sarà contabilizzata applicando il ribasso d'asta offerto.

Si precisa che i contratti collettivi cui fare riferimento sono quelli applicabili alla tipologia delle prestazioni fornite.

##### **b) Materiali:**

Viene riconosciuto il costo di acquisto dei materiali quali risultanti da regolari fatture fiscali quietanzate; a dimostrazione dei costi sostenuti non sono ammessi DDT-Documenti Di Trasporto, bolle di consegna ed altra documentazione fiscalmente non rilevante.

In relazione all'importo riconosciuto a titolo di costo di acquisto dei materiali, sarà riconosciuta una maggiorazione nella misura del **26,50%** (dicesi **venti sei centesimi virgola cinquanta ogni cento**).

Il costo di acquisto dei materiali sarà riconosciuto e contabilizzato integralmente, mentre la maggiorazione sarà contabilizzata applicando il ribasso d'asta offerto.

Solo nel caso in cui l'elenco prezzi dei materiali riporti il solo prezzo "*franco luogo di produzione*", sarà riconosciuto all'Appaltatore anche il costo del trasporto dal luogo di produzione al cantiere.

##### **c) Noli e trasporti:**

Viene riconosciuto il costo sostenuto per l'acquisto dei servizi di trasporti e di noli, secondo i prezzi vigenti al momento della sottoscrizione del singolo CA, quali risultanti da regolari fatture fiscali quietanzate; a dimostrazione dei costi sostenuti non sono ammessi DDT-Documenti Di Trasporto, bolle di consegna ed altra documentazione fiscalmente non rilevante.

In relazione all'importo riconosciuto a titolo di costo di acquisto dei servizi di noli e trasporti, sarà riconosciuta una maggiorazione nella misura del **26,50%** (dicesi **venti sei centesimi virgola cinquanta ogni cento**).

Il costo di acquisto di tali servizi sarà riconosciuto e contabilizzato integralmente, mentre la maggiorazione sarà contabilizzata applicando il ribasso d'asta offerto.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza relativi agli interventi di cui al comma precedente sono valutati senza assoggettamento ad alcun ribasso, fermo restando che per le componenti stimate ovvero contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati della percentuale risultante dall'applicazione del ribasso d'asta alla sola maggiorazione percentuale del **26,50%** (dicesi **ventisei centesimi virgola cinquanta ogni cento**).
3. Le maggiorazioni sopraindicate per le prestazioni in economia sono a totale compenso di ogni spesa dell'Appaltatore per la movimentazione del personale, per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere (quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo: borsa attrezzi, piccoli demolitori, trapani, frullini, saldatrici, sega circolare, strumenti di misura, scale, ecc.), per il nolo e la manutenzione delle attrezzature, per le rilevazioni, il reperimento



ed il trasporto dei materiali e comprendono altresì gli oneri di assistenza e di sorveglianza sul lavoro, nonché eventuali oneri a titolo di interessi, spese generali ed utili a favore dell'Appaltatore e di costo del personale di supporto.

4. La liquidazione dei lavori e delle somministrazioni in economia è espressamente condizionata alla presentazione di appositi buoni, giornalmente rilasciati dal DL all'Appaltatore con indicazione delle lavorazioni eseguite.

Non potranno essere riconosciuti e riportati negli atti contabili i lavori e le somministrazioni in economia per le quali il DL non abbia rilasciato l'apposito buono.

#### **Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dal DL.
2. Per tali manufatti e/o materiali non è consentito l'inserimento negli atti di contabilità.
3. I manufatti e/o i materiali consegnati a piè d'opera restano comunque sotto la esclusiva custodia e responsabilità dell'Appaltatore ed a sue esclusive spese.

Nel caso in cui tali manufatti e/o materiali subiscano danneggiamenti prima della loro messa in opera, essi dovranno essere sostituiti dall'Appaltatore a sua esclusiva cura e spese.



## **CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 26. Anticipazione**

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-Legge 3 dicembre 2021, n. 228 convertito -con modificazioni- dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 e dall'art. 207, comma 1, del decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito -con modificazioni- dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 sarà concessa, dietro formale richiesta dell'Appaltatore, l'anticipazione del corrispettivo contrattuale nella misura massima del **30%** (dicesi **trenta centesimi virgola zero ogni cento**) sul valore netto del Contratto.
2. L'anticipazione è compensata in corso d'esecuzione mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso in corso di esecuzione.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e nel rispetto del PEL: in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
4. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle condizioni previste dall'art. 35, comma 18, del Codice con una delle forme contemplate all'art. 34, comma 3, ovvero all'art. 35, comma 2.  
Ove la garanzia sia prestata nella forma della fideiussione bancaria ovvero assicurativa, essa dovrà essere rilasciata conformemente allo schema 1.1 del d.MiSE n. 31/2018.  
L'erogazione è altresì subordinata all'effettivo inizio delle lavorazioni di cantiere, come attestato dal DL.
5. La garanzia di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione Appaltante in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.

### **Art. 27. Pagamenti in acconto**

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza ed al netto sia della ritenuta di cui al successivo comma 2 sia dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo non inferiore a **30.000,00 €** (diconsì **trenta mila euro/zero centesimi**).
2. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello **0,50%** (dicesi **zero centesimi virgola cinquanta ogni cento**), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di Conto Finale.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, eventualmente su comunicazione dall'Appaltatore come previsto dall'art. 10, comma 1-*bis*, della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 e ss.mm.ii. ("*Legge europea 2019-2020*"):
  - a) entro i successivi **30** (diconsì **trenta**) **giorni lavorativi** il DL redige la contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori che deve recare la dicitura: «*lavori a tutto il .....*» con l'indicazione della data di chiusura.  
Nel caso di difformità tra le valutazioni del DL e quelle dell'Appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il DL -a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'Appaltatore- procede all'archiviazione della comunicazione dell'Appaltatore oppure all'adozione del SAL;
  - b) Il DL trasmette immediatamente lo Stato di Avanzamento dei Lavori al RUP.  
Quest'ultimo emette il corrispondente Certificato di Pagamento contestualmente all'adozione dello Stato di Avanzamento dei Lavori e, comunque, non oltre **7** (diconsì **sette**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori eventualmente intervenuti.  
Il RUP invia il Certificato di Pagamento alla Stazione Appaltante, la quale procede al pagamento.
4. La Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo del Certificato di Pagamento entro i successivi **30** (diconsì **trenta**) **giorni naturali consecutivi**, previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii. e -comunque- secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.  
Ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e ss.mm.ii. **non saranno accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico.**





In particolare, come previsto dalla normativa vigente, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'INPS deve essere effettuata soltanto attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale l'INPS è individuato con il codice univoco **UF5HHG**, unico per tutto l'Istituto, che identifica l'Ufficio Destinatario di Fattura Elettronica (**Uff\_eFatturaPA**) al quale vanno indirizzate obbligatoriamente tutte le fatture emesse elettronicamente.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a **45** (dicensi **quaranta cinque**) **giorni naturali consecutivi** per cause non dipendenti dall'Appaltatore ovvero comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore potrà richiedere che si provveda alla redazione dello Stato di Avanzamento ed all'emissione del relativo Certificato di Pagamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, l'ultimo Stato di Avanzamento può essere emesso per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1 sotto l'esplicita condizione che l'importo dei lavori eseguiti non sia comunque superiore al **95%** (dicesi **novanta cinque centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo contrattuale. In deroga anche a quest'ultima condizione limite, potrà comunque essere emesso un ultimo Stato di Avanzamento a condizione che venga effettuata una trattenuta di garanzia pari al **5%** (dicesi **cinque centesimi virgola zero ogni cento**) dell'intero importo contrattuale da liquidare con il Conto Finale, ferma restando in ogni caso l'applicazione della trattenuta di garanzia di cui al precedente comma 2.
7. Non può essere emesso alcun Stato di Avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale ed i Certificati di Pagamento già emessi sia inferiore al **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo contrattuale medesimo.

L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel Conto Finale e liquidato ai sensi del successivo art. 28.

Per importo contrattuale si intende l'importo del Contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli Atti di Sottomissione *medio tempore* approvati.

8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 e dell'articolo 48-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della Legge 24 novembre 2006, n. 286 il pagamento di ogni Certificato di Pagamento è espressamente subordinato:
  - a) all'acquisizione d'ufficio del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali suoi subappaltatori, da parte della Stazione Appaltante, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1 lettera d).  
Nel caso in cui l'Appaltatore abbia fatto ricorso all'avvalimento, sarà acquisito d'ufficio anche il DURC dell'OE Ausiliario.  
Nel caso in cui sia stato autorizzato il distacco di manodopera, sarà acquisito d'ufficio anche il DURC dell'OE distaccante.  
Nel caso in cui l'Appaltatore abbia stipulato dei sub-contratti che non sono configurabili come subappalti, sarà acquisito d'ufficio anche il DURC del singolo sub-contraente.
  - b) ove l'Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto formalmente autorizzati dalla Stazione Appaltante, alla trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di **20** (dicensi **venti**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data del pagamento del SAL precedente.  
Le fatture quietanziate devono essere sempre accompagnate dalla documentazione contabile a prova dell'effettivo avvenuto pagamento del credito del subappaltatore o del cottimista: a tal fine, non saranno accettate mere dichiarazioni rese dal subappaltatore o dal cottimista, ancorché su propria carta intestata, se prive della documentazione contabile;
  - c) al rispetto -da parte dell'Appaltatore e di tutta la filiera degli OEE a qualsiasi titolo partecipanti all'appalto- della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
  - d) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, in applicazione dell'articolo 48-I del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii. secondo le modalità e gli effetti stabiliti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 e ss.mm.ii..  
In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e di tale circostanza viene fatta segnalazione all'Agenzia della Entrate-Riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
9. In caso di irregolarità del DURC dell'Appaltatore (ovvero, ove ne ricorra la circostanza, del suo Ausiliario) o del suo subappaltatore ovvero cottimista, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL ovvero alla Cassa Edile (se dovute), la Stazione Appaltante:



- a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto.  
Chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
  - b) verificata ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del Certificato di Pagamento di cui al comma 3, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile (ove applicabile) come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all'articolo 52, comma 2;
10. In deroga all'art. 10, comma 1-*sexies*, della richiamata Legge n. 238/2021, l'emissione della fattura fiscale in formato elettronico da parte dell'Appaltatore resta comunque subordinata alla emissione del Certificato di Pagamento da parte del RUP.
  11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di sub-contratti o cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita e diffida per iscritto via PEC il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere alla regolarizzazione entro **15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di ricezione della diffida.  
Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata formalmente e motivatamente contestata la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del Certificato di Pagamento di cui al comma 3, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 3.
  12. Si applica l'art. 17-*ter* del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii. come introdotto dall'art. 1, comma 629 lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss.mm.ii. con conseguente versamento dell'I.V.A. sulle fatture a cura dell'Istituto: pertanto, le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno recare, nel campo "Esigibilità IVA", lo specifico carattere previsto dalla procedura per indicare la scissione dei pagamenti.

#### **Art. 28. Pagamenti a saldo**

1. Il Conto Finale dei lavori è redatto dal DL entro **30 (diconsi trenta) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori da certificarsi con apposito verbale.  
Il Conto Finale è sottoscritto dal DL ed è tempestivamente trasmesso al RUP.  
Con il Conto Finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero di regolare esecuzione, alle condizioni di cui al successivo comma 4.
2. Il termine di cui al punto 1 decorrerà **soltanto** dalla data di produzione da parte dell'Appaltatore di tutta la documentazione (quali -a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo- i disegni esecutivi *as built*, le schede tecniche, i manuali di manutenzione, le dichiarazioni di conformità ex d.MiSE n. 37/2008, le dichiarazioni di corretta posa in opera) e delle certificazioni di Legge e/o contrattualmente previste.  
In caso contrario, i termini rimarranno sospesi sino a che l'Appaltatore non avrà ottemperato a tale prescrizione e non decorreranno gli interessi moratori.
3. Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su formale esplicita richiesta del RUP, entro il termine perentorio di **15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta.  
Se l'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, ovvero se lo firma senza confermare le domande già formulate nel Registro di Contabilità, il Conto Finale si assume come da lui definitivamente accettato.  
Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale sul comportamento dell'Appaltatore secondo il modello rilasciato da A.N.AC..
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, ed alle eventuali trattenute di cui all'articolo 27, comma 10, nulla ostando, è pagata entro **30 (diconsi trenta) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio ovvero di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata con le medesime modalità indicate all'art. 27, comma 4.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo resta espressamente **subordinato** -ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice- alla costituzione di una garanzia bancaria ovvero assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo



maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Tale garanzia deve essere costituita con una delle forme previste all'art. 34, comma 3, ovvero all'art. 35, comma 2. Ove la garanzia sia prestata nella forma della fidejussione bancaria ovvero assicurativa, essa dovrà essere rilasciata conformemente allo schema 1.4 del richiamato d.MiSE n. 31/2018.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro **24** (diconsi **ventiquattro**) mesi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
8. L'Appaltatore ed il DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi ed i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
9. Al pagamento della rata di saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, commi 8, 9 e 10.
10. Ove l'Appaltatore abbia fatto ricorso all'avvalimento, il pagamento della rata di saldo è subordinato altresì all'acquisizione della quietanza liberatoria rilasciata dall'OE Ausiliario, corredata dalla relativa documentazione contabile di pagamento, a conferma dell'avvenuto percepimento del prezzo concordato nel contratto di avvalimento.
11. Ove in corso di esecuzione siano stati autorizzati subappalti, il pagamento della rata di saldo è ulteriormente subordinato all'acquisizione della quietanza liberatoria, corredata dalla relativa documentazione contabile di pagamento, rilasciata da ciascun subappaltatore a conferma dell'avvenuto percepimento del prezzo concordato nel contratto di subappalto, sotto le medesime condizioni di cui all'art. 27, comma 8 lettera b) secondo periodo.
12. Ove in corso di esecuzione siano stati autorizzati distacchi di manodopera, il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato all'acquisizione della quietanza liberatoria, corredata dalla relativa documentazione contabile di pagamento, rilasciata da ciascun OE distaccante per quanto attiene al ristoro dei costi della manodopera distaccata presso l'Appaltatore.

#### **Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto**

1. Si applica il decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii. come modificato dal decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192.
2. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto ovvero a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di iscrizione di domande e/o riserve nei documenti di contabilità.  
Il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato di pagamento od il titolo di spesa, raggiunga  $\frac{1}{4}$  (dicesi **un quarto**) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.  
In alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi **60** (diconsi **sessanta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data della predetta costituzione in mora.

#### **Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo**

1. Si applica il decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii. come modificato dal decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

#### **Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo**

1. In materia di revisione prezzi, si applica l'art. 29 del decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*".
2. Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore la durata dei lavori si protragga fino a superare i **2** (diconsi **due**) **anni** dal loro inizio, al contratto si applica il "*prezzo chiuso*", consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale -determinata con decreto ministeriale- da applicarsi, nel caso in cui la



differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al **2%** (dicesi **due centesimi virgola zero ogni cento**), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

3. L'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 2, deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro **60** (diconsi **sessanta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei relativi decreti ministeriali.  
Trascorso il predetto termine decade ogni diritto all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso.

### **Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali**

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali ovvero anche solo su parte di essi.

### **Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell'azienda o di un suo ramo, ed ogni atto contrario è nullo di diritto.  
Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all'art. 2558, comma 1, del Codice Civile.  
Nessuna pretesa l'acquirente od il locatario dell'azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e ss.mm.ii. a condizione che il cessionario sia un istituto bancario ovvero un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo tenuto presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale ovvero in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante anteriormente o quanto meno contestualmente al Certificato di Pagamento sottoscritto dal RUP.
3. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere formalmente notificate al RUP.  
Fatto comunque salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, le cessioni dei crediti sono efficaci ed opponibili alla Stazione Appaltante se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP, al cedente ed al cessionario entro **45** (diconsi **quarantacinque**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di notifica della cessione.
4. In ogni caso la Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto con questo stipulato.
5. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari, dovendo sia indicare i codici CIG e CUP sia utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell'Appaltatore.



## **CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE**

### **Art. 34. Garanzia provvisoria**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione -con modificazioni- del decreto-Legge 16 luglio 2010, n. 76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*" (cosiddetto «*Decreto Semplificazioni*») per il presente appalto non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice.

### **Art. 35. Garanzia definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice, è richiesta una garanzia definitiva di importo pari al **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo contrattuale, comprensivo anche -se previsti- dell'accantonamento per lavori in economia di cui all'art. 2, comma 4 nonché dell'eventuale accantonamento per lavori imprevisi.  
Se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta che presenta un ribasso superiore al **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**) ed inferiore al **20%** (dicesi **venti centesimi virgola zero ogni cento**), l'importo della garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono i punti del ribasso offerto (compresi i decimali) eccedenti la soglia del **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**).  
Se il ribasso offerto è superiore alla soglia del **20%** (dicesi **venti centesimi virgola zero ogni cento**), l'importo della garanzia definitiva è ulteriormente aumentata di **2** (diconsi **due**) punti percentuali per ogni punto del ribasso offerto (compresi i decimali) eccedente la predetta misura percentuale del 20%.
2. La garanzia definitiva può essere prestata secondo una delle seguenti forme:
  - a) ai sensi dell'art. 29, comma 1, della Legge 4 agosto 2022, n. 122 di conversione -con modificazioni- del decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73, presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Istituto, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
  - b) fideiussione rilasciata da imprese bancarie oppure assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle Leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii. e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  
La fideiussione deve riportare espressamente le clausole di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile nonché dell'immediata operatività entro **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi** a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.  
La fideiussione, inoltre, deve essere prestata nel rispetto dello schema 1.2 del dMiSE n. 31/2018.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell'**80%** (dicesi **ottanta centesimi virgola zero ogni cento**) dell'iniziale importo garantito.  
Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, sotto le seguenti condizioni:
  - che l'Appaltatore provveda alla preventiva consegna all'Istituto garante degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale od in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione;
  - che l'Appaltatore consegni alla Stazione Appaltante il documento di riduzione della garanzia definitiva entro **10** (diconsi **dieci**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di stipula.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del Codice, la garanzia -per il rimanente ammontare residuo del **20%** (dicesi **venti centesimi virgola zero ogni cento**)- cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.  
L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi la competente Autorità



Giudiziaria Ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se essa, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente oppure totalmente, dalla Stazione Appaltante.
6. In caso di RTI o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dal mandatario in nome e per conto di tutti i mandanti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice.
7. Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 34 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'OE che segue nella graduatoria finale.
8. La garanzia fideiussoria ovvero le ricevute, in caso di garanzia prestata nelle forme di cui alle lettere b) e c) del comma 2, devono essere prodotte in originale ovvero in formato elettronico con firma digitale certificata alla Stazione Appaltante prima della sottoscrizione del Contratto e devono fare espressa menzione dell'oggetto del Contratto e del soggetto garantito.

### **Art. 36. Riduzione delle garanzie**

1. Si applicano gli artt. 93, comma 7, e 103, comma 1, del Codice in materia di riduzione delle garanzie provvisoria e definitiva.
2. In caso di RTI di concorrenti o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da **tutti** gli OOEE raggruppati.
3. In caso di RTI di concorrenti o di consorzio ordinario di tipo verticale, le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle singole categorie assunte integralmente da OOEE raggruppati in possesso del requisito di cui al comma 1.  
Tale beneficio non è frazionabile tra OOEE che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

### **Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore**

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di Responsabilità Civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.  
La polizza assicurativa è prestata da un'Impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e -comunque- decorsi **12 (diconsi dodici) mesi** decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  
In caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per singole parti determinate dell'opera, la garanzia cessa solo per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate: a tal fine, l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale -ai soli effetti della copertura assicurativa- alla emissione del certificato di collaudo provvisorio della sola parte utilizzata dalla Stazione Appaltante.  
Il premio è stabilito in misura unica ed indivisibile per le coperture di cui ai successivi commi 3 e 4.  
Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o di ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore fino ai successivi **2 (diconsi due) mesi** e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.MAP n. 123/2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione -da qualsiasi causa determinati- deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.  
Tale polizza deve essere stipulata nella forma «**Contractors All Risks (C.A.R.)**» e deve:
  - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del Contratto, così distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto:	<b>importo del Contratto stesso</b> , al netto degli importi di cui alle successive partite 2) e 3),
partita 2) per le opere preesistenti:	<b>5.000,00 € (diconsi cinque mila euro zero centesimi)</b> ,
partita 3) per demolizioni e sgomberi:	<b>5.000,00 € (diconsi cinque mila euro zero centesimi)</b> ,



- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad **1.000.000,00 €** (dicesi **un milione euro/zero centesimi**).
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che:
- a) in relazione all'assicurazione C.A.R. contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, il contratto di assicurazione **non deve prevedere alcuna franchigia ovvero scoperto**.  
Non si dà luogo alla stipula del contratto di appalto se la polizza assicurativa prodotta preveda la presenza di una franchigia ovvero scoperto.
- b) in relazione all'assicurazione R.C.T. di responsabilità civile di cui al comma 4, il contratto di assicurazione **non deve prevedere alcuna franchigia ovvero scoperto**.  
Non si dà luogo alla stipula del contratto di appalto se la polizza assicurativa prodotta preveda la presenza di una franchigia ovvero scoperto.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4 prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dai suoi subappaltatori, subfornitori, lavoratori autonomi nonché da qualsiasi altro Operatore a qualunque titolo intervenuto nella realizzazione dell'opera.  
Qualora l'Appaltatore sia un RTI od un consorzio ordinario, giusta il regime della responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48 del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'OE mandatario in nome e per conto di tutti gli OOEI raggruppati o consorziati.  
Nel caso di RTI o di consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, gli OOEI mandanti assuntori delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da essi assunti.
7. Ove i lavori dedotti nel contratto di appalto abbiano durata superiore all'anno solare, le garanzie assicurative di cui ai precedenti commi 3 e 4 devono essere estese per l'ulteriore periodo temporale occorrente fino alla conclusione delle operazioni di collaudo.  
In tale eventualità, l'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante i documenti inerenti alla estensione temporale delle predette garanzie assicurative entro **10** (diconsi **dieci**) **giorni lavorativi** decorrenti dalle rispettive date di stipula della estensione.



## **CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 38. Variazione dei lavori**

1. Trova applicazione l'art. 106 del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e), del Codice sono ammesse modifiche non sostanziali al contratto, come definite al comma 4 dello stesso articolo, per interventi finalizzati:
  - a) a risolvere aspetti di dettaglio,
  - b) al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità.
3. L'importo in aumento relativo alle modifiche di cui al comma 2 nonché ad eventuali lavori in economia -con espressa esclusione di quelli già previsti in appalto di cui all'art. 2, comma 2 lettera c)- non può superare il **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo originario del Contratto.
4. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza il preventivo ordine scritto del DL recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla Legge o dal Regolamento.
5. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore ritenga di essere in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al DL prima dell'esecuzione della lavorazione oggetto della contestazione.  
Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in Contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio della lavorazione oggetto di tali richieste.
6. In caso di variazione dei lavori è sottoscritto un Atto di Sottomissione quale appendice al Contratto, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i costi per eventuali lavori in economia che si rendano necessario eseguire per interventi di limitata entità o che siano già previsti in appalto di cui all'art. 2, comma 2 lettera c).
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo 43 con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo 45.

### **Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali**

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendano necessarie varianti che possano pregiudicare, in tutto ovvero in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua successiva utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano gli importi di cui all'art. 106, comma 4, del Codice, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del Contratto con indizione di una nuova procedura di scelta del contraente alla quale è invitato l'Appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del Contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**) dei lavori non eseguiti, fino alla concorrenza dei **4/5** (diconsi **quattro quinti**) dell'importo del Contratto originario.
3. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante.  
Si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 53, commi 4 e 6, per quanto compatibile.

### **Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non siano presenti prezzi applicabili per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento utilizzando i prezziari di riferimento di seguito specificati:





**a. Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia, redatto dall' Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia, ultima edizione vigente;**

**b. Prezziario "Regione Basilicata", edizione 2022;**

**c. Prezziario "Prezzi informativi dell'edilizia", edito dalla DEI/Tipografia del Genio Civile - Roma, ultima edizione vigente.**

Non saranno riconosciute maggiorazioni di natura discrezionale eventualmente riportate nei predetti prezziari per l'applicazione ai singoli prezzi unitari (in base ad eventuali possibili valutazioni responsabili del DL e/o del RUP e/o dei progettisti), e -quindi- non saranno ad esempio riconosciuti incrementi per:

- lavori da eseguire in edifici occupati, nei quali si rende necessario provvedere a movimentazioni di suppellettili ed arredi e/o adottare accorgimenti particolari finalizzati ad evitare l'interruzione dell'attività lavorativa dell'Ente utilizzatore o di altri soggetti che svolgono attività all'interno dell'immobile;
- lavori da eseguire su edifici di pregio architettonico e/o vincolati oppure ubicati in centri storici od in zone con accesso disagiato per gli automezzi;
- lavori da eseguire all'interno di zone ove devono essere assicurate particolari limitazioni e/o misure di sicurezza e controllo per l'accesso delle maestranze ed operatori;
- qualsiasi altra particolare condizione in cui possano svolgersi i lavori,

anche qualora la possibilità di applicazione di tali maggiorazioni sia prevista dai predetti prezziari e -come detto- sia affidata alle valutazioni responsabili e discrezionali del DL o dei progettisti delle opere.

I prezziari sopra richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo: pertanto, il prezziario sub (b) verrà utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel prezziario sub (a); il prezziario sub (c) verrà utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata sia nel prezziario sub (a) sia nel prezziario sub (b).

3. Ove la voce non sia presente su alcuno dei tre prezziari, si procederà alla specifica analisi del prezzo unitario utilizzando le voci elementari componenti presenti nei tre prezziari secondo il medesimo ordine di priorità già indicato.



## **CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del TUSL e dell'Allegato XVII a tale decreto, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro e non oltre il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta ovvero, in assenza di tale richiesta, entro **30** (diconsi **trenta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di aggiudicazione e - comunque- prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi vengano consegnati in via di urgenza nelle more della stipulazione del Contratto:
  - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed alla competente Cassa Edile (ove ne ricorra l'obbligo in relazione alla categoria merceologica dell'appalto);
  - b) una dichiarazione relativa al Contratto Collettivo stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative ed applicato ai propri lavoratori dipendenti;
  - c) ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA, del numero REA;
  - d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione Appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-Cassa Edile, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
    - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
    - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
    - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
    - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza.Se l'Appaltatore è una impresa individuale: numero di posizione contributiva del titolare.  
Se l'Appaltatore è una impresa artigiana: numero di posizione assicurativa dei soci;
    - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede della cassa territoriale di competenza;
  - e) il proprio Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1 lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del TUSL;
  - g) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del TUSL.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al CSE:
  - a) il nominativo ed i recapiti del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui all'articolo 31 del TUSL;
  - b) il nominativo ed i recapiti del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del TUSL;
  - c) l'accettazione, ove previsto, del PSC di cui all'articolo 43 con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;
  - d) il POS di cui all'articolo 45 del TUSL, sottoscritto dal Datore di Lavoro, dal Medico Competente nominato dall'Appaltatore e dal/i RLS.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
  - a) dall'Appaltatore, comunque organizzato, nonché, per il suo tramite, dai suoi subappaltatori.  
Ove l'Appaltatore abbia fatto ricorso all'avvalimento ed al suo Ausiliario siano state affidate in subappalto parte delle lavorazioni contrattuali, gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti anche dall'Ausiliario;
  - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
  - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori.  
Qualora siano state individuati più consorziati esecutori dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutti i consorziati indicati, per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il tramite di uno di essi appositamente individuato, sempre che questo abbia espressamente accettato tale individuazione;



- d) da tutti gli OOOE in RTI, per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il tramite dell'OE mandatario, qualora l'Appaltatore sia un RTI di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), del Codice.  
L'OE affidatario -ai fini dell'articolo 89, comma 1 lettera i), del TUSL- è individuato nel mandatario, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutti gli OOOE consorziati, per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il tramite dell'OE individuato con l'atto costitutivo o con lo Statuto del consorzio.  
Qualora l'Appaltatore sia un consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2 lettera e), del Codice, l'OE affidatario -ai fini dell'articolo 89, comma 1 lettera i), del TUSL- è individuato con il predetto atto costitutivo o con lo Statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'OE affidatario comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del TUSL.
5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 anche nel corso dell'esecuzione dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un nuovo OE esecutore oppure un lavoratore autonomo ovvero lavoratori distaccati da altro Operatore economico, non previsti inizialmente.
6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere che dovrà essere qualificato per il ruolo da svolgere.  
Il Direttore Tecnico di cantiere è incaricato dell'organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere e mantiene i rapporti con il DL e con i funzionari degli Organi di Vigilanza per le comunicazioni inerenti al cantiere.  
A tal fine dovrà essere reperibile tramite telefono il cui numero di rete fissa e radiomobile, mantenuto sempre aggiornato, dovrà essere comunicato al DL.  
Il Direttore Tecnico di cantiere dovrà conservare e mettere a disposizione delle Autorità competenti i documenti per cui sussiste obbligo di legge di tenuta in cantiere.  
In modo particolare dovranno essere disponibili ed in buono stato gli originali ovvero le copie di:
- Piani Operativi di Sicurezza;
  - Registro degli Infortuni vidimato dall'ASL;
  - Registro delle Presenze.

#### **Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere**

1. Anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del TUSL, l'Appaltatore è obbligato:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del TUSL ed all'Allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
  - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro ed -in ogni caso- in condizione di permanente sicurezza ed igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del TUSL e degli Allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI allo stesso decreto;
  - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento locale di Igiene, per quanto attiene alla gestione del cantiere, per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni ove ne ricorrano le condizioni di applicabilità, gli appositi Piani per la riduzione del rumore, in relazione tanto al personale quanto alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai propri subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».
4. L'Appaltatore non può iniziare ovvero continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

#### **Art. 43. PSC - Piano di Sicurezza e di Coordinamento**

1. Laddove si verificano le condizioni di cui all'art. 90 del TUSL (presenza -anche non contemporanea- di più OOOE conseguente al subappalto di parte delle opere ovvero alla presenza di personale in forza al distaccante oppure in



forza all'Ausiliario ovvero in forza a sub-contraenti/sub-fornitori), la Stazione Appaltante provvederà a redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni il PSC predisposto dal CSP/CSE e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del TUSL, in conformità all'Allegato XV, punti 1 e 2, al citato decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all' articolo 2, comma 1 lettera b), del presente CSA.
3. L'obbligo di cui al comma 2 è esteso altresì:
  - a) alle eventuali modifiche ed integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a sostanziali variazioni delle condizioni di sicurezza sopravvenute rispetto alla precedente versione del PSC;
  - b) alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate o accettate dal CSE ai sensi dell'articolo 44.
4. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 3, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 16 e, nelle more degli stessi adempimenti:
  - a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare, non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 14;
  - b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire, si provvede alla sospensione ed alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell'art. 17, comma 1.

#### **Art. 44. Modifiche ed integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento**

1. L'Appaltatore può presentare al CSE una ovvero più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza e struttura organizzativa, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori ovvero a rilievi e/o contestazioni formulati da parte degli Organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi ovvero prescrizioni degli Organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento ovvero il rigetto delle proposte da egli presentate.  
Le decisioni del CSE sono **vincolanti** per l'Appaltatore.
3. Qualora entro il termine di **5** (diconsi **cinque**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri **5** (diconsi **cinque**) **giorni lavorativi**, il CSE non si pronunci:
  - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte.  
L'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e/o integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento ovvero adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
  - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento ovvero adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.  
Qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e/o integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### **Art. 45. POS - Piano Operativo di Sicurezza**

1. L'Appaltatore, prima della stipula del contratto e della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al DL ovvero, se nominato, al CSE il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.  
Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1 lettera h), del TUSL e del punto 3.2 dell'Allegato XV al predetto decreto, comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato TUSL, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni del PEL ovvero all'ingresso in cantiere di lavoratori dipendenti da altri Datori di Lavoro.
2. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i Piani Operativi di Sicurezza redatti dai propri subappaltatori, di cui all'articolo



47 del presente CSA nonché a curare il coordinamento di tutti gli OOEE a qualunque titolo operanti nel cantiere (lavoratori autonomi, lavoratori distaccati da altro Operatore Economico preventivamente autorizzati, lavoratori dipendenti dall'Ausiliario, subcontraenti ovvero subfornitori), al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dall'Appaltatore.

In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.

3. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-*bis*, del TUSL, il POS non è necessario per quegli OOEE che si limitano a fornire materiali o attrezzature.  
Restano comunque fermi -per tali OOEE- gli obblighi di cui all'articolo 26 del TUSL.

#### **Art. 46. Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del TUSL, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 nonché agli Allegati da XVI a XXV allo stesso TUSL.
2. I Piani di Sicurezza devono essere redatti in conformità all'Allegato XV al TUSL nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente -prima dell'inizio dei lavori e comunque periodicamente- a richiesta della Stazione Appaltante o del CSE, gli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei Contratti Collettivi applicati ai lavoratori da egli dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti gli OOEE a qualunque titolo operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti da ciascuno di essi compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato dall'Appaltatore.

In caso di RTI o di consorzio ordinario di OOEE, detto obbligo incombe al mandatario.

In caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, tale obbligo incombe al consorzio. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutti gli OOEE impegnati a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori.

4. Il PSC, se redatto, ed il POS formano parte integrante del Contratto.  
Le gravi o ripetute violazioni dei Piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14 terzo periodo, del Codice, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i propri subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.



## **CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **Art. 47. Subappalto e distacco di manodopera**

1. Trova applicazione l'art. 105 del Codice come modificato dall'art. 49 del decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito -con modificazioni- dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lettera d) del Codice, il Contratto non può essere ceduto né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

**Pertanto, le opere relative al complesso della categoria prevalente OS4 potranno essere subappaltate nel limite massimo non superiore al 50,00%, mentre le opere relative alle categorie scorporabili potranno essere interamente subappaltate.**

2. L'affidamento in subappalto od in cottimo è consentito, **soltanto a seguito di preventiva formale autorizzazione** rilasciata dalla Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'Appaltatore abbia già indicato all'atto dell'offerta i lavori -ovvero le parti di opere- che intende subappaltare ovvero concedere in cottimo.

L'omissione di tale indicazione equivale a dichiarazione esplicita di non voler ricorrere al subappalto che -quindi non potrà essere autorizzato nel corso dell'esecuzione dell'appalto;

- b) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

- 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno **30 (diconsi trenta) giorni naturali consecutivi** antecedenti la data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate.

Dal contratto di subappalto deve risultare, a pena del rigetto dell'istanza ovvero di revoca dell'autorizzazione eventualmente *medio tempore* rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal POS ovvero dal PSC di cui al punto 4 dell'Allegato XV al TUSL;
- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;

- 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'OE al quale è affidato il subappalto o il cottimo.

In caso di RTI, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuno degli OOE partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

- c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:

- 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti per l'esecuzione di lavori pubblici, in relazione alla categoria ed all'importo dei lavori da realizzare in subappalto ovvero in cottimo;

- 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

- 3) le informazioni di cui all'articolo 41, comma 1 lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo;

- d) che nei confronti del subappaltatore non sussista alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del Codice Antimafia. A tale scopo:

- 1) la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia, ove prevista per legge, acquisita dalla Prefettura competente per territorio ai sensi dell'articolo 99, comma 2-*bis*, del Codice Antimafia oppure, in alternativa, l'Appaltatore può produrre alla Stazione Appaltante l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del predetto Codice Antimafia;

- 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per il subappaltatore è accertata una delle situazioni ostative indicate dagli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato Codice Antimafia;



3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere sempre **preventivamente** autorizzati dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
- a) l'autorizzazione è rilasciata entro **30** (diconsi **trenta**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data del ricevimento della richiesta.  
Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di **30** (diconsi **trenta**) **giorni lavorativi**, ove ricorrano giustificati motivi;
  - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante vi abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono comunque verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
  - c) per i subappalti ovvero per i cottimi di importo inferiore al **2%** (dicesi **due centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo contrattuale, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a **15** (diconsi **quindici**) **giorni lavorativi**.  
È fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto ovvero l'importo del contratto di subappalto subisca variazioni.  
La richiesta di integrazione documentale comporta la interruzione dei termini temporali di cui ai punti a) e c) che precedono; tali termini riprendono a decorrere dalla data di trasmissione della richiesta integrazione documentale.  
Fino alla emissione del provvedimento di autorizzazione e -in ogni caso- fino allo spirare dei termini di cui alle lettere a) ovvero c) del presente comma, al personale in forza al singolo subappaltatore è inibito l'ingresso in cantiere.
4. L'affidamento di lavori in subappalto od in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice, il subappaltatore ovvero il cottimista -per le prestazioni affidate in subappalto- deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
  - b) l'Appaltatore deve corrispondere alle imprese subappaltatrici/cottimiste i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza applicare alcun ribasso;
  - c) l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore/cottimista degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
  - d) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutti i subappaltatori/cottimisti, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
  - e) i subappaltatori/cottimisti devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionale e Territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
  - f) i subappaltatori/cottimisti, per il tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
    - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile (se ne ricorre l'obbligo in relazione alla categoria merceologica dell'appalto);
    - 2) copia del proprio POS di cui all'Allegato XV del TUSL, redatto in coerenza con i Piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente CSA.In alternativa, i subappaltatori/cottimisti possono presentare una dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai RTI ed alle società consortili, quando gli OOEE riuniti o consorziati non intendano eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto: pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Ai sensi dell'art. 105 del Codice, in ogni caso, configura il subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al **2%** (dicesi **due centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo delle



prestazioni affidate e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al **50%** (dicesi **cinquanta centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo del contratto di subappalto.

Per tutti i sub-contratti che non configurano subappalto (compresi i noli a caldo e le forniture a pie' d'opera) e che vengono stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'Affidatario comunica alla Stazione Appaltante, almeno **20** (diconsi **venti**) **giorni naturali consecutivi** antecedenti l'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati, allegando i seguenti documenti:

- il sub-contratto stipulato tra l'Appaltatore ed il suo sub-contraente;
  - il DURC del sub-contraente;
  - le dichiarazioni di responsabilità rese dal sub-contraente in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali;
  - il POS del sub-contraente;
  - l'elenco anagrafico dei lavoratori che saranno impegnati nelle aree di cantiere, completo dei modelli UNILAV.
- Altre, sono comunicate alla Stazione Appaltante anche le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso di esecuzione del sub-contratto.

Fino allo spirare dei termini di cui al presente comma, al personale in forza al singolo sub-contraente ovvero locatore (per i noli a caldo) è inibito l'ingresso in cantiere.

8. Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii. (**distacco di manodopera**), dovrà trasmettere -almeno **20** (diconsi **venti**) **giorni naturali consecutivi** antecedenti la data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata- apposita comunicazione con la quale dichiara:
- a) di avere in essere con l'OE distaccante un contratto di distacco, da allegare in copia sottoscritta da entrambi i contraenti (distaccante e distaccatario) con le rispettive firme digitali certificate in corso di validità, con l'indicazione analitica delle lavorazioni che dovranno essere effettuate dai lavoratori da distaccare;
  - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto, indicando i nominativi ed i dati anagrafici dei lavoratori distaccati, allegando i rispettivi modelli UNILAV ovvero altro documento equipollente;
  - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono ancora vigenti al momento di presentazione della richiesta di autorizzazione e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro ovvero di illecita intermediazione di manodopera;
  - d) ai sensi e per gli effetti del TUDA, in qualità di Legale Rappresentante del distaccante che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
  - e) lettera di distacco inviata a ciascun lavoratore distaccato;
  - f) accettazione espressa resa da ciascun lavoratore distaccato nel caso in cui la nuova sede di lavoro disti più di 50 (diconsi cinquanta) km dall'ordinaria sede di lavoro;
  - g) DURC del distaccante in corso di vigenza;
  - h) documenti inerenti il rispetto -da parte del distaccante- delle norme del TUSL con riferimento ai lavoratori da distaccare:
    - formazione specifica
    - dotazione dei DPI
    - idoneità sanitaria.
9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice. La Stazione Appaltante, entro **20** (diconsi **venti**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra. In particolare, l'autorizzazione al distacco sarà negata nel caso in cui le lavorazioni che dovranno essere eseguite dai lavoratori distaccati non siano coerenti con le mansioni indicate sui rispettivi modelli UNILAV.
10. Ai fini della tutela del principio di concorrenzialità nonché di evitare possibili intese distorsive della libera concorrenza tra OOOE, non sarà autorizzato il distacco di manodopera ove sia accertato che il distaccante sia un OE che abbia partecipato alla medesima procedura di gara dell'Appaltatore.
11. Alla richiesta di autorizzazione al distacco di manodopera non si applica l'istituto del "silenzio-assenso".





12. Fino allo spirare dei termini di cui al comma 9, al personale in forza al singolo distaccante è inibito l'ingresso in cantiere.

#### **Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'Appaltatore e il/i subappaltatore/i sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il DL, il CSE ed il RUP provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta **inadempimento contrattuale grave ed essenziale** anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 come modificato dal decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139 convertito -con modificazioni- dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246.
4. Ai subappaltatori, ai sub-contrattenti nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
5. L'Appaltatore è responsabile in solido con il/i subappaltatore/i in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii.. Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
6. Nel caso in cui il DURC relativo ad un subappaltatore sia negativo per **2 (diconsi due)** volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta per iscritto a mezzo PEC gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a **15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi** per la presentazione delle controdeduzioni. In caso di mancato riscontro ovvero di inidoneità delle controdeduzioni, la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

#### **Art. 49. Pagamento dei subappaltatori**

1. Nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice, la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore ovvero al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
2. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma che precede, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore ed i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, direttamente a mani dell'Appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro **20 (diconsi venti) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data del relativo pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da egli corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Si applica quanto disposto dall'art. 27, comma 8 lettera b) secondo periodo, per quanto attiene alla documentazione inerente all'avvenuto quietanzamento del credito del subappaltatore.
3. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'Appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
  - a) alla trasmissione alla Stazione Appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1 lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;
  - b) all'avvenuto ottemperamento delle prescrizioni di cui all'articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - c) alle limitazioni di cui agli articoli 52, commi 2 e 3.
4. Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, la Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione dei dati entro **10 (diconsi dieci) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data della diffida scritta inviata a mezzo PEC ed, in caso di ulteriore inadempimento, sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non vi abbia provveduto.
5. La documentazione contabile di cui al comma 2 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.



## **CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 50. Accordo bonario e transazione**

1. Si applicano gli articoli da 205 a 209 del Codice.
2. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere dal **60°** (dicesi **sessantesimo**) **giorno naturale consecutivo** a far tempo dalla data di sottoscrizione dell'accordo bonario -successivamente approvato dalla Stazione Appaltante- oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
3. La procedura di cui al comma 6 dell'articolo 205 del Codice può essere esperita anche per le controversie inerenti all'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte ovvero da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

### **Art. 51. Definizione delle controversie**

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta esclusivamente al Tribunale ordinario competente presso il Foro di **Bari** ed **è esclusa la competenza arbitrale sotto qualsiasi forma**.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio ed alla loro imputabilità alle Parti, in relazione agli importi accertati, al numero ed alla complessità delle questioni.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

### **Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le Leggi, i Regolamenti e le norme speciali vigenti in materia, nonché di tutti gli atti normativi eventualmente entrati in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini ovvero del settore impiantistico nonché gli Accordi territoriali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti ovvero receda da esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale ovvero artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.  
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalle sue responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, infortunistica ed in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (se dovuti in ragione della natura dei lavori) da parte dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti Istituti, in luogo dell'Appaltatore e/o dei suoi subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e/o di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 9, e 28, comma 9, del presente CSA.
3. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli



articoli 27, comma 10, e 28, comma 9, del presente CSA.

4. In ogni momento il DL e -per suo tramite- il RUP possono richiedere all'Appaltatore ed ai suoi subappaltatori copia del Libro Unico del Lavoro di cui all'articolo 39 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii. e possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l'effettiva iscrizione nel predetto Libro Unico del Lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1 lettera u), 20, comma 3, e 26, comma 8, del TUSL, nonché dell'articolo 5, comma 1 primo periodo, della precitata Legge n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del Datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.

In caso di avvalimento e/o di distacco, l'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dall'Ausiliario e per i lavoratori distaccati, e la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi del contratto di avvalimento ovvero di distacco.

L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai suoi subappaltatori autorizzati e la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi del provvedimento di autorizzazione al subappalto.

Tutti i lavoratori operanti in cantiere sono **sempre** tenuti ad esporre la predetta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere nonché il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili).

Tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio ad ottemperare all'obbligo di identificazione tramite tessera di riconoscimento, ed in tali casi questa deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1 secondo periodo, della richiamata Legge n. 136/2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al singolo Datore di lavoro, della sanzione amministrativa da **100,00 €** (diconsi **cento euro/zero centesimi**) a **500,00 €** (diconsi **cinque cento euro/zero centesimi**) per ciascun lavoratore e per ciascuna inadempienza.

Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da **50,00 €** (diconsi **cinquanta euro/zero centesimi**) a **300,00 €** (diconsi **tre cento euro zero/centesimi**).

Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e ss.mm.ii..

8. Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti ai sensi degli articoli 27, comma 8 lettera a), 28, comma 9, 41, comma 1 lettera d), 47, comma 2 lettera c) numero 3), e 49, comma 3 lettera a), qualora tra la stipula del contratto ed il primo Stato di Avanzamento dei Lavori di cui all'articolo 27, ovvero tra due successivi Stati di Avanzamento dei Lavori, intercorra un periodo superiore a **180** (diconsi **centottanta**) **giorni naturali consecutivi**, la Stazione Appaltante acquisisce il DURC relativo all'Appaltatore ed ai subappaltatori entro i **30** (diconsi **trenta**) **giorni naturali consecutivi** successivi alla scadenza dei predetti 180 giorni.

### **Art. 53. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori**

1. In caso di grave inadempimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio di ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108, 109 e 110 del Codice.
2. Costituiscono causa di risoluzione immediata del Contratto, comunicata all'Appaltatore mediante lettera raccomandata ovvero a mezzo PEC, con messa in mora di **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi**, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
  - a) qualora risulti in qualunque momento della procedura che l'Appaltatore si trova, a causa di atti compiuti ovvero omessi prima oppure nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice ovvero in uno dei casi di cui all'art. 108 del Codice;
  - b) ove sia inadempiente alle disposizioni impartite dal DL in ordine ai tempi di esecuzione ovvero quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - c) manifesta incapacità oppure inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;



- d) inadempimento accertato alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, distacco di manodopera non previamente autorizzato;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e/o allo scopo cui è destinata l'opera;
  - i) su proposta motivata del CSE ai sensi dell'articolo 92, comma 1 lettera e), del TUSL per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al TUSL ovvero ai Piani di Sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL, dal RUP ovvero dal CSE medesimo;
  - l) azioni ovvero omissioni finalizzate ad impedire l'accesso in cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INPS o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli Organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del TUSL;
  - m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 65, comma 5, del presente CSA;
  - n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TUSL ovvero l'azzeramento del punteggio in conseguenza della ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato TUSL;
  - o) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento ovvero l'irrogazione di misure sanzionatorie oppure cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108 del Codice;
  - p) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, come risultante dal Casellario informatico tenuto da A.N.AC.;
  - q) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione della penale in misura complessivamente superiore al **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo del Contratto;
  - r) ritardo nell'avvio dell'esecuzione dei lavori senza giustificato motivo.
3. Il Contratto è altresì risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 primo periodo, della precitata Legge n. 136/2010, in caso di assenza, nel Contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
4. Il Contratto è altresì risolto qualora -per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione- si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il **1/5** (dicesi **un quinto**) dell'importo originario del Contratto.  
In tal caso, dopo aver provveduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 7, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo pari alla differenza fra i **4/5** (diconsi **quattro quinti**) dell'importo del Contratto e l'importo dei lavori sino a quel momento eseguiti.
5. In caso di emissione del DURC dell'Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il RUP -acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DL- contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di invio a mezzo PEC della diffida per consentire all'Appaltatore la presentazione delle controdeduzioni.  
In caso di mancato riscontro ovvero di inidoneità delle controdeduzioni, il RUP propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del Contratto.
6. Nei casi di risoluzione del Contratto ovvero di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'Ordine di Servizio inviato a mezzo PEC, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
7. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e l'Appaltatore o di un suo rappresentante oppure -in mancanza di uno di questi- alla presenza di due testimoni estranei all'Ufficio di Direzione dei Lavori, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché -nel caso di esecuzione d'ufficio- all'accertamento di quali tra tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale loro riutilizzo ed alla determinazione del relativo costo.



8. Nei casi di risoluzione del Contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo ovvero con il Curatore fallimentare sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
- a) affidando ad altro OE, ai sensi dell'articolo 110 del Codice ovvero, in caso di indisponibilità di altro OE, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare Atto di Sottomissione o comunque approvate od accettate dalle Parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
  - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
    - 1) l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
    - 2) l'eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
    - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal Contratto originario.
- Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
9. Nel caso l'Appaltatore sia un RTI, oppure un consorzio ordinario ovvero un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al precedente comma 2, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato Codice Antimafia, ricorre per un'OE mandante o comunque diverso dall'OE capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto Codice Antimafia non operano nei confronti degli altri OOEE partecipanti a condizione che il predetto OE sia estromesso e sostituito entro **30 (diconsi trenta) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di comunicazione delle informazioni prefettizie.
10. La risoluzione del Contratto obbliga l'Appaltatore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata nell'apposita comunicazione trasmessa allo stesso Appaltatore a mezzo PEC, la riconsegna dei lavori e l'immissione in possesso, in favore della Stazione Appaltante, del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.
11. In caso di ritardo dell'Appaltatore rispetto alla data fissata dalla Stazione Appaltante per la riconsegna e per la immissione in possesso del cantiere, l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in **200,00 € (diconsi due cento euro 70 centesimi) per ogni giorno naturale consecutivo** di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
12. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre i **30 (diconsi trenta) giorni naturali consecutivi**, la misura giornaliera della penale è raddoppiata, fatto sempre salvo il risarcimento del maggiore danno.

#### **Art. 54. Eventuale sopravvenuta inefficacia del Contratto**

1. Qualora il Contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'Allegato 1 al decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii. (recante il "Codice del Processo Amministrativo").
2. Qualora il Contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'Allegato 1 al CPA.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili ed in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'Allegato 1 al CPA.



## **CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori ed in seguito a formale comunicazione scritta dell'Appaltatore, il DL redige il certificato di ultimazione entro **7** (diconsi **sette**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data della predetta comunicazione.  
Entro i successivi **30** (diconsi **trenta**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento dell'ultimazione dei lavori il DL procede, senza pregiudizio di successivi accertamenti, ad una sommaria valutazione della regolare esecuzione delle opere realizzate e rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto ad eliminare **a sue esclusive spese e responsabilità** nel termine perentorio fissato e con le modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante.  
Per tutto il periodo del tempo fissato dal DL per l'eliminazione di vizi e/o difformità contestate, l'Appaltatore resta sempre unico responsabile della custodia delle aree di cantiere.  
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 19, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e/o indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e -comunque- all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione.  
Tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente CSA.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato al DL le certificazioni ed i collaudi tecnici di cui all'articolo 22, comma 6: in tal caso il DL non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora esso sia stato redatto, questo non espleta efficacia alcuna e non decorrono i termini di cui all'articolo 56 né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28.
5. Non potrà parimenti ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non avrà consegnato al DL i **Formulari Identificativi del Rifiuto (F.I.R.)**, che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento autorizzato, e quant'altro necessario in ossequio a quanto previsto dal **SISTRI (Sistema Integrato per il controllo e la Tracciabilità dei Rifiuti)**.  
L'assenza del FIR costituisce altresì impedimento esplicito al rilascio dei certificati di pagamento sia in acconto sia a saldo.

### **Art. 56. Termini per il collaudo**

1. Il certificato di regolare esecuzione provvisorio sarà emesso entro il termine di **6** (diconsi **sei**) **mesi** decorrenti dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.  
Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi **2** (diconsi **due**) **anni** dalla data dell'emissione.  
Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi **2** (diconsi **due**) **mesi**.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale ovvero ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione rispetto a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel Contratto.
3. L'Appaltatore, ferme restando le garanzie dei materiali posti in opera, garantisce tutte le opere eseguite per un periodo non inferiore a **24** (diconsi **venti quattro**) **mesi** successivi alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  
Durante tale periodo l'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla nuova esecuzione delle opere e/o alla sostituzione di quei materiali che risultino difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio.  
Resta comunque fermo quanto previsto dal Codice Civile in materia di vizi occulti, i quali dovranno essere denunciati entro **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data della loro scoperta.



### **Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel diverso termine assegnato dal DL ai sensi dell'art. 55, comma 3.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto a mezzo PEC, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse dopo la loro presa in possesso.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DL ovvero del RUP, in presenza dell'Appaltatore oppure di due testimoni estranei all'Ufficio di Direzione dei Lavori in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente CSA.



## **CAPO 12. NORME FINALI**

### **Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore**

1. Oltre agli oneri previsti dal CGA, dal presente CSA, dal Codice, dal Regolamento, dalle Linee guida A.N.AC. nonché a quanto previsto da tutti i Piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore gli ulteriori oneri ed obblighi che seguono:
  - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere al DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultino da disegni, dal CSA o dalla descrizione delle opere.

In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti che non siano state preventivamente ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile;
  - b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere, ponteggi, recinzioni, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso e quant'altro necessario a garantire la sicurezza del personale sia direttamente addetto ai lavori sia della Stazione Appaltante ovvero degli Organi di controllo, ivi comprese le eventuali opere scorporate ovvero affidate a terzi dallo stesso Istituto appaltante;
  - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni a termini di Contratto;
  - d) l'esecuzione, presso gli Istituti e Laboratori autorizzati, di tutte le prove che siano ordinate dal DL sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori, nonché le prove di tenuta per le tubazioni;
  - e) la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati ovvero previsti dal presente CSA e dagli elaborati progettuali;
  - f) il ricevimento, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito ovvero nei punti di impiego secondo le disposizioni del DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto ed approvvigionati ovvero eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali a termini di Contratto competono all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera.

I danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore possano essere apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
  - g) la concessione, su richiesta del DL, a favore di qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale ovvero totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre imprese dalle quali, così come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto agli impianti di sollevamento, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
  - h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati dai subappaltatori come anche da altre ditte;
  - i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per eventuali allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura che si possano rendere necessari per il migliore e corretto funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.

L'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre imprese che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
  - j) l'esecuzione di opere campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente CSA ovvero che sia richiesto dal DL, per ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la consegna al DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
  - l) la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e





quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;

- m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e/o i modelli avuti in consegna;
- n) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte del DL con Ordine di Servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale senza alcuna maggiorazione;
- o) l'ideonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del DL.

Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

- p) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione ed alla sorveglianza dei lavori;
- q) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del DL, presso le stazioni di pesatura pubbliche ovvero private autorizzate;
- r) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante da richiedersi preventivamente;
- s) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal dPCM del 1 marzo 1991 e ss.mm.ii. in materia di esposizioni ai rumori;
- t) il completo sgombero del cantiere entro **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del positivo collaudo provvisorio delle opere;
- u) la richiesta tempestiva dei permessi per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane per eventuali opere oggetto dell'appalto, inclusa la cartellonistica a norma del Codice della Strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere, sobbarcandosene i relativi oneri anche economici;
- v) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative;
- z) la disponibilità di idoneo personale e delle necessarie attrezzature tecniche che si possano rendere necessari durante le operazioni di collaudo in relazione alle prove, ai saggi ed alle verifiche che il Collaudatore incaricato intenda far eseguire ai fini della formazione del giudizio di collaudabilità delle opere realizzate.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della richiamata Legge n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile.

A tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché -se diverso- del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Comune, Provincia, privati, gestori di servizi a rete ed altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente od indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari nonché a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti soggetti per quanto di rispettiva competenza, in relazione all'esecuzione delle opere ed alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva ed afferenti al lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore ad opere e/o manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile del **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**).

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al DL entro **5** (diconsi **cinque**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data in cui si è verificato l'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato



delle cose debba rimanere inalterato sino a che non venga eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia, il DL -alla presenza dell' Appaltatore previa sua convocazione per iscritto- procede a redigere processo verbale per l'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandolo allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) dell'eventuale negligenza, indicandone il responsabile ove possibile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni impartite dal DL;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni,

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

### **Art. 59. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore è altresì obbligato:
  - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato, non si presenta;
  - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal DL, subito dopo la firma di questi;
  - c) a consegnare al DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti ed ordinati in economia (diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 2 lettera c)) nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal DL.
2. L'Appaltatore deve produrre su richiesta del DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità ovvero non più ispezionabili oppure non più verificabili dopo la loro esecuzione. La documentazione fotografica, a colori ed in formati agevolmente riproducibili, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

### **Art. 60. Proprietà dei materiali di demolizione**

1. In attuazione dell'articolo 36 del CGA, i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni che il DL riterrà opportuno riutilizzare, nell'ambito dell'appalto od anche presso altri immobili di proprietà o in uso all'Istituto appaltante, devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere oppure nei depositi indicati dallo stesso DL, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli stessi scavi e demolizioni. Tutti i restanti materiali provenienti dalle escavazioni e demolizioni sono ceduti all'Appaltatore che dovrà provvedere a conferirli a discarica autorizzata producendo il corrispondente FIR. Per tale cessione l'Appaltatore non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali si intende già dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali. Si intendono inoltre inclusi nei prezzi offerti per le escavazioni e le demolizioni eventuali maggiori oneri per trasporti e conferimenti di materiali speciali.
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti od ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, oppure per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del CGA, fermo restando quanto previsto dall' articolo 91, comma 2, del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii..
3. Sono ad esclusivo carico ed a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

### **Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati**

1. Il presente progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d),



del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 maggio 2003, n. 203.

2. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 ed agli articoli 214, 215 e 216 del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

## **Art. 62. Adempimenti dell'Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti ed altri aspetti ambientali**

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale, anche di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale ed a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i ovvero del/i fornitore/i in opera ad osservare le predette prescrizioni, norme o disposizioni.

In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio ovvero anche solo pericolo di pregiudizio per l'ambiente.

2. Qualora nel corso dei lavori possano emergere ovvero determinarsi situazioni di potenziale ovvero reale inquinamento dei siti, il DL disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla competente Pubblica Autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e di bonifica dei siti.

In tale eventualità nulla competerà all'Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale.

3. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi, oppure l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso.

4. L'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti.

In particolare:

- a. L'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente un'operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque almeno **15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi** antecedenti l'inizio dei lavori, fornire alla Stazione Appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
- b. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a), l'Appaltatore è tenuto a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività ed a fornire alla Stazione Appaltante tempestivamente, e comunque almeno **15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi** antecedenti l'inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
- c. l'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante con le stesse modalità di cui al precedente art. 47. L'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla Stazione Appaltante di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali si intende subappaltare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
- d. L'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla Stazione Appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal DL.

Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipologie omogenee di caratterizzazione, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e -comunque- sempre nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente.

Inoltre, le attività di prelievo e di trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;



- e. l'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del FIR).
- La Stazione Appaltante può trattenere le rate di pagamento in acconto nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso in cui la documentazione medesima risulti irregolare;
- f. ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la Stazione Appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa.
5. L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni emanate dalle Autorità amministrative competenti.
6. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare e ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, impartite dalla Stazione Appaltante.
- L'installazione, nelle aree messe a disposizione dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali, a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo: serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell'Appaltatore, dovrà essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta od altre attività ritenute precauzionalmente necessarie dalla Stazione Appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento.
- In ogni caso l'Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile e conformi alle normative vigenti.
7. L'Appaltatore si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari od utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle Autorità competenti.

#### **Art. 63. Custodia del cantiere**

1. È ad esclusivo carico e cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

#### **Art. 64. Cartello di cantiere**

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 cm di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1° giugno 1990, n. 1729/UL nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del richiamato d.MiSE n. 37/2008.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle informazioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello di cui all'Allegato «B» al presente CSA.

#### **Art. 65. Tracciabilità dei pagamenti**

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della precitata Legge n. 136/2010, gli OSEE titolari dell'appalto, nonché i loro subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso Istituti bancari ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro **7 (diconsi sette) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di stipula del Contratto oppure entro **7 (diconsi sette) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data della loro accensione se successiva, comunicando altresì entro gli stessi termini temporali le generalità ed il/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare sui predetti conti.
- L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.
- In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini



legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'art. 29, comma 3.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
  - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori, dei distaccanti o -comunque- dei soggetti che, a qualsiasi titolo, eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire **esclusivamente** mediante bonifico bancario ovvero postale, oppure mediante altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
  - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
  - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.  
Per le spese giornaliere, di importo inferiore ovvero uguale alla soglia di legge *medio tempore* vigente possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa per importi superiori alla predetta soglia.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della richiamata Legge n. 136/2010:
  - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della suddetta Legge n. 136/2010;
  - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), oppure ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 53, comma 1 lettera m), del presente CSA.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a).  
In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di previa declaratoria.

#### **Art. 66. Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad Enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, conferimento a discarica, ecc.) direttamente ovvero indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori;
  - c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del Contratto;
  - d) il rimborso delle spese di pubblicazione (se prevista) del Bando di Gara e dei relativi Avvisi sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito -con modificazioni- dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ss.mm.ii..
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dalla consegna dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  
Ai sensi dell'art. 2 della Tariffa di cui all'Allegato "A" della Parte I del d.P.R. n. 642/1972, e come chiarito dalle numerose Risoluzioni adottate in materia dall' Agenzia delle Entrate, sono soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine nella misura di **16,00 €** (diconsi **sedici euro/zero centesimi**) per ogni foglio (costituito da n. 4 facciate) i seguenti



atti:

- a) il CGA, solo se materialmente allegato al Contratto;
- b) il CSA;
- c) l'Elenco dei Prezzi Unitari;
- d) il Computo Metrico Estimativo;
- e) il Cronoprogramma dei lavori;
- f) il Verbale di Consegna;
- g) il Verbale di Sospensione dei Lavori;
- h) il Verbale di Ripresa dei Lavori;
- i) il Verbale di Proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
- j) il Certificato di Ultimazione dei Lavori;
- k) l'Atto di Sottomissione ed il connesso Verbale di Concordamento di Nuovi Prezzi non inizialmente contemplati in Contratto;
- l) il/i Verbale/i di Costatazione delle Misure;
- m) il Certificato di Collaudo ovvero l'Attestato di Regolare Esecuzione.

Ai sensi dell'art. 32 della Tariffa di cui all'Allegato "A" della Parte I del d.P.R. n. 642/1972, sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso nella misura di **16,00 €** (diconsi **sedici euro/zero centesimi**) per ogni esemplare e per ogni 100 pagine o frazione, i seguenti atti:

- n) il Giornale dei Lavori;
- o) il Libretto delle Misure;
- p) ogni Lista Settimanale delle prestazioni in economia;
- q) il Registro di Contabilità;
- r) il Sommario del Registro di Contabilità, ove prodotto;
- s) ogni Stato di Avanzamento dei Lavori;
- t) ogni Certificato di Pagamento per le rate di acconto ovvero di saldo;
- u) il Conto Finale dei Lavori e relativa relazione di accompagnamento.

Ai sensi dell'art. 28 della Tariffa di cui all'Allegato "A" della Parte I del d.P.R. n. 642/1972, sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso nella misura fissa di **0,52 €** (diconsi **zero euro/cinquanta due centesimi**) per ogni foglio ovvero esemplare e -comunque- nella misura minima di **1,00 €** (diconsi **uno euro/zero centesimi**), i seguenti atti:

- v) ciascun elaborato grafico progettuale;
- w) ciascun Piano di Sicurezza prescritto dal Titolo IV del TUSL.

L'assolvimento dell'imposta di bollo in caso d'uso resta ad esclusivo carico della Parte che ne abbia richiesto la registrazione.

3. Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti ovvero congruagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme saranno comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del CGA.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente od indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Gli oneri per tasse, diritti e bolli, necessari per le denunce e l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant'altro a ciò connesso, non espressamente posti a carico dell'Appaltatore nel presente CSA, restano a carico della Stazione Appaltante.
6. Il Contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) ai sensi delle vigenti norme in materia. Tutti gli importi citati nel presente CSA si intendono sempre I.V.A. esclusa.

### **Art. 67. Conformità agli standard sociali**

1. I materiali, le pose in opera ed i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli *standard* sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo tutta la catena di fornitura come definiti dalle Leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena ed -in ogni caso- in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite



2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti *standard*, l'Appaltatore è tenuto a:
  - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli *standard* sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
  - b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante, ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli *standard* ed i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
  - c) accettare e far accettare ai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli *standard*, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
  - d) intraprendere ovvero far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione Appaltante, emerga una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli *standard* sociali minimi lungo la catena di fornitura;
  - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate nonché documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore (come anche -per il tramite di esso- a tutti gli operatori coinvolti nella catena di fornitura) la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli *standard* sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione di una penale pari a **200,00 €** (diconsi **due cento euro/zero centesimi**), con riferimento a ciascuna singola violazione accertata.



## TITOLO II

### GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI SUGLI ASPETTI TECNICI E SULLE RISERVE

(art. 9 del dM DL/DEC)

#### CAPO 13. CONTESTAZIONI SU ASPETTI TECNICI

##### Art .68. Le contestazioni tra la Stazione Appaltante e Appaltatore

1. Laddove nel corso dell'esecuzione del contratto insorgano contestazioni afferenti agli aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori, verrà osservata la seguente procedura:
  - a) il DL o l'Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa gli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori;
  - b) il RUP convoca le parti entro **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia;
  - c) la decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione di tale documento.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, verrà osservata la seguente procedura:
  - a) il DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni estranei all'Ufficio di Direzione Lavori;
  - b) ove il verbale venga redatto in assenza dell'Appaltatore, copia del verbale verrà trasmessa via PEC all'Appaltatore per la presentazione delle proprie osservazioni nel termine perentorio di **8** (diconsi **otto**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data del relativo ricevimento a mezzo PEC;
  - c) decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente ed in assenza di osservazioni da parte dell'Appaltatore, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate;
  - d) l'Appaltatore, un suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.
3. In ogni caso le contestazioni ed i relativi Ordini di Servizio sono sempre annotati nel Giornale dei Lavori.





## **CAPO 14. RISERVE**

### **Art 69. Riserve iscritte nel registro di contabilità**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera c), del dM DL/DEC, in base al quale "(...) *il registro di contabilità (che) contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori...(...)*", le riserve sono normalmente apposte sul Registro di Contabilità, che è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato per la sottoscrizione.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il Registro, con nota via PEC il RUP lo invita ad adempiere entro il termine perentorio di **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di invio della PEC e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto ad adempiere, ne fa espressa menzione nel Registro.
3. Se l'Appaltatore ha firmato il Registro di Contabilità con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della firma, egli deve esplicitare le sue riserve, **a pena di decadenza**, nel termine di **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di iscrizione, scrivendo e firmando nel Registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto nonché le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il DL, nei successivi **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi**, espone nel Registro le sue motivate deduzioni. Se il DL omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorre nella personale responsabilità diretta in relazione alle somme che -per tale negligenza- la Stazione Appaltante sia tenuta a riconoscere all'Appaltatore.
5. Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il Registro nel termine indicato al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti registrati si intendono come definitivamente accertati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine, tempo e modo le riserve ovvero le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DL può registrare in partita provvisoria sui Libretti delle Misure, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie.  
In tal caso l'onere dell'immediata esplicitazione della riserva diventa operante quando, in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, le partite provvisorie vengono portate in detrazione.

### **Art. 70. Riserve iscritte in documenti diversi dal registro di contabilità**

1. In parziale deroga rispetto a quanto indicato all'articolo che precede, le contestazioni dell'Appaltatore in merito alla consegna e/o alla fine dei lavori sono iscritte, **a pena di decadenza**, nei verbali di consegna ovvero di ultimazione dei lavori.
2. In parziale deroga rispetto a quanto indicato all'articolo che precede, le contestazioni dell'Appaltatore in merito alla sospensione dei lavori sono iscritte, **a pena di decadenza**, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente illegittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
3. In ogni caso le riserve come sopra apposte devono essere sempre confermate nel Registro di Contabilità, non appena esso venga reso disponibile per la sua sottoscrizione.

### **Art. 71. Forma e contenuto delle riserve**

1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte **a pena di decadenza** sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza ovvero alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore.  
In ogni caso, **sempre a pena di decadenza**, le riserve devono essere iscritte e confermate anche nel Registro di Contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi ovvero al cessare del fatto pregiudizievole.



Le riserve devono essere sempre confermate ad ogni successiva contabilizzazione ed in ogni SAL successivo, salva la espressa conferma sul Conto Finale: diversamente, esse si intendono abbandonate dall'Appaltatore.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni e le motivazioni specifiche e dettagliate sulle quali esse si fondano.

In particolare, le riserve devono contenere **a pena di inammissibilità** la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute, al fine di mettere la Stazione Appaltante in condizione di concretamente percepire ogni fatto potenzialmente suscettibile di produrre un incremento di spesa.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo inizialmente iscritto.

### **Art. 72. La definizione delle riserve e l'accordo bonario**

1. Ogni riserva iscritta dall'Appaltatore dovrà essere formulata, **a pena di decadenza**, nei modi e termini prescritti dalle precedenti disposizioni.
2. La definizione di ciascuna riserva e l'eventuale accordo bonario avverranno come previsto all'art. 205 del Codice, il cui contenuto è riportato nel successivo art. 73.
3. Le eventuali controversie che possano insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore e che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario, saranno rimesse all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
4. Le disposizioni sull'accordo bonario trovano integrale applicazione per i lavori pubblici mentre, con riferimento agli appalti di servizi e di forniture, alla luce di quanto prescritto dall'art. 21 del dM DL/DEC, trovano applicazione solamente ove compatibili ed ove, nel corso dell'esecuzione del contratto, possano insorgere controversie avuto riguardo all'esatta esecuzione delle prestazioni contrattualmente dovute.
5. Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il **10%** (diconsi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**) ed il **20%** (dicesi **venti centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni che seguono:
  - a) il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato, senza limiti, quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo capoverso.  
In ogni caso, a prescindere dalle riserve iscritte e dal loro ammontare, il limite massimo complessivo riconoscibile all'Appaltatore sarà pari al **20%** (dicesi **venti centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo del contratto di appalto;
  - b) le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte, in ogni sede, giudiziale e non, per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse;
  - c) in ogni caso non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice;
  - d) prima dell'approvazione del certificato di collaudo/attestato di regolare esecuzione in caso di lavori ovvero del certificato di verifica di conformità in caso di forniture o servizi, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
6. Il DL dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 5, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
7. Il RUP valuta la tempestività, l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 5.
8. In casi eccezionali, da valutare caso per caso, entro **15** (diconsi **quindici**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data della comunicazione di cui al comma 6, acquisita la relazione riservata del DL e -ove costituito- dell'Organo di Collaudo, il RUP ha la facoltà di richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di **5** (diconsi **cinque**) esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto.

Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.

In caso di mancata intesa tra il RUP e l'Appaltatore, entro **15** (diconsi **quindici**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data della trasmissione della lista, la Camera arbitrale provvede alla nomina dell'esperto, fissandone anche il



compenso prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'art. 209, comma 16, del Codice. La proposta è formulata dall'esperto entro **90** (diconsi **novanta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data della sua nomina.

Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP stesso entro **90** (diconsi **novanta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data della comunicazione di cui al comma 6.

9. Il RUP -oppure l'esperto di cui sopra nei casi eccezionali in cui sia stato nominato- verifica le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore ed effettua eventuali ulteriori audizioni, istruisce la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri e, dopo aver preventivamente accertato e verificato la disponibilità di idonee risorse economiche, formula una proposta di accordo bonario che viene trasmessa al dirigente competente ed all'Appaltatore.

Se la proposta è accettata dalle Parti, entro **45** (diconsi **quarantacinque**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data del suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.

L'accordo ha natura di transazione e sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal **60°** (dicesi **sessantesimo**) **giorno naturale consecutivo** successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante.

In caso di reiezione della proposta da parte dell'Appaltatore ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, può essere adito il giudice ordinario.

10. L'Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria entro i successivi **60** (diconsi **sessanta**) **giorni naturali consecutivi**, **a pena di decadenza**.

### **Art. 73. La definizione di nuovi prezzi e le riserve**

1. Le variazioni contrattuali sono valutate in base ai prezzi del Contratto ma, se comportano categorie di lavorazioni non previste ovvero si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, è necessario che si provveda alla preventiva formazione di nuovi prezzi.

Per le modalità di definizione dei nuovi prezzi si rinvia all'art. 40 del presente CSA.

2. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma precedente risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel Quadro Economico Esecutivo, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori i prezzi devono essere preventivamente approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP, ai fini della necessaria copertura finanziaria.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni ovvero la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità.

Ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono da egli definitivamente accettati.

### **Art. 74. Il recesso dell'Appaltatore per ritardo nella consegna e le riserve**

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Appaltatore per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali come effettivamente sostenute e documentate e nei limiti indicati all'art. 5, comma 12, del dM DL/DEC.

Nel caso di appalto integrato di progettazione ed esecuzione, l'Appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese dei livelli di progettazione come previsto all'art. 5, comma 13, del richiamato dM DL/DEC.

2. La richiesta di pagamento delle somme di cui al comma 1, debitamente quantificata, è inoltrata **a pena di decadenza** entro **60** (diconsi **sessanta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.
3. Fuori dai casi descritti nei commi precedenti, ovvero nell'ipotesi in cui l'istanza di recesso dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale applicato all'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma di progetto nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti ai sensi del comma 3 è formulata, **a pena di decadenza**, mediante



riserva da iscrivere nel Verbale di Consegna dei Lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel Registro di Contabilità, a pena di decadenza.

### **Art. 75. La disciplina del collaudo e le riserve**

1. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve iscritte dall'Appaltatore sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa ai sensi dell'articolo 72, se iscritte nel registro di contabilità e nel Conto Finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente Titolo.
2. Il RUP trasmette all'Organo di Collaudo le relazioni riservate sia propria che del DL sulle eventuali riserve avanzate dall'Appaltatore e non definite in corso d'opera ai sensi dell'articolo 72.
3. L'Organo di Collaudo, con apposita relazione riservata, espone il proprio parere sulle riserve e sulle domande dell'Appaltatore nonché sulle eventuali penali per le quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
4. L'Appaltatore ha l'onere di formulare e giustificare le proprie riserve formulate sul Certificato di Collaudo nelle forme e nei modi previsti nel presente Titolo.

L'Organo di Collaudo riferisce al RUP in merito alle singole richieste formulate dall'Appaltatore sul Certificato di Collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

5. A collaudo ultimato, l'Organo di Collaudo trasmette al RUP tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, allegando altresì le eventuali relazioni riservate relative alle riserve ed alle richieste formulate dall'Appaltatore sul Certificato di Collaudo.
6. La Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'Organo di Collaudo e richiesto -quando ne sia il caso in relazione all'ammontare ovvero alla particolare specificità dell'intervento- i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera -entro **60** (diconsi **sessanta**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricevimento degli atti di collaudo- sull'ammissibilità del Certificato di Collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
7. In caso di iscrizione di riserve sul Certificato di Collaudo deve essere attivata la procedura di accordo bonario a prescindere dal valore delle medesime riserve, ai sensi dell'articolo 72.

Il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di **30** (diconsi **trenta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di ricevimento della proposta del RUP o dell'Organo di Collaudo, ove eventualmente costituito ai sensi del comma 8 dell'art. 72.

Le deliberazioni della Stazione Appaltante sono notificate all'Appaltatore a mezzo PEC.



## ALLEGATO "A": Lista delle lavorazioni omogenee

INPS - Coordinamento generale tecnico edilizio						
LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE DELLA SCALA "C" Sede INPS FOGGIA via della Repubblica						
ALLEGATO «A» - Gruppi/Sottogruppi lavorazioni omogenee e categorie ex d.P.R. 34/2000						
Nel presente documento le opere sono indicate in forma sintetica						
n. ordine	n. articolo	Descrizione	importo netto lavori capitolo	quota % capitolo su totale netto	importo netto lavori del sottogruppo	quota % su totale netto
Cap. A.1		<b>opere edili</b>				
1		Demolizione impianto elevatore incluse reti e struttura in ferro di protezione dell'impianto esistente	6.480,40	7,641175	4.000,00	4,716483
2		Demolizione totale dei muretti in corrispondenza dei pianerottoli di arrivo ai piani rialzato, primo, secondo ....			155,62	0,183495
3		Demolizione totale o parziale dei pilastri in cls posizionati nel fondo fossa dell'ascensore e scavo .....			730,50	0,861348
4		Rimozione delle soglie di piano in corrispondenza degli accessi del vecchio impianto elevatore			41,20	0,048580
5		Rimozione dei corrimani in legno lungo le rampe dell'intero vano scala			579,15	0,682888
6		Fornitura e posa in opera di soglie in corrispondenza delle porzioni di murature demolite e degli accessi ....			353,93	0,417326
7		Tinteggiatura a idropittura tempera delle porzioni di pareti e dei muretti parapetti in corrispondenza .....			620,00	0,731055
Cap. A.2		<b>realizzazione castelletto metallico</b>				
8		Realizzazione castelletto vano ascensore dimensioni esterne in pianta circa 1.500 x 1.500 mm altezza .....	37.002,85	43,630831	34.002,85	40,093469
9		oneri di progettazione e calcolo secondo le vigenti norme NTC , eventuale relazione geologica, verifica .....			3.000,00	3,537362
Cap. A.3		<b>nuovo impianto</b>				
10		Nuovo impianto A	41.325,70	48,727994	41.325,70	48,727994
<b>TOTALI:</b>			<b>84.808,95</b>	<b>100,000000</b>	<b>84.808,95</b>	<b>100,000000</b>



Allegato «B»

**CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)****COMUNE DI FOGGIA**

Amministrazione appaltante:  
**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**  
 Direzione regionale per la Puglia - Bari

**SOSTITUZIONE IMPIANTO ELEVATORE ALL'INTERNO DELLA SCALA C  
 della Sede Provinciale INPS di Foggia in via della Repubblica n.18  
 CIG: [9480247350] - CUP: [F72F22000840005]**

Progetto approvato con Determinazione del Direttore regionale n. 0980/xxx/2022 assunta in data xx/11/2022

**Progetto esecutivo:**

Dott.Ing. Michele PORCELLI (CTR Puglia)

**Direzione dei lavori:**

Dott.Ing. Michele PORCELLI (CTR Puglia)

Responsabile dei Lavori: Dott.Ing. Nicola BORRACCIA (CTR Puglia)

Coordinatore per la progettazione: Dott.Ing. Michele PORCELLI (CTR Puglia)

Coordinatore per l'esecuzione: Dott.Ing. Michele PORCELLI (CTR Puglia)

Durata stimata in uomini x giorni:  Notifica preliminare in data: 

Responsabile unico del procedimento: Dott.Ing. Nicola BORRACCIA (CTR Puglia)

**IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: 84.808,95 €****ONERI PER LA SICUREZZA: 1.577,75 €****IMPORTO DEL CONTRATTO:  €**Gara esperita in data:  - Offerta di ribasso del:  %**Impresa esecutrice:** \_\_\_\_\_

con sede \_\_\_\_\_

Qualificata per i lavori delle categorie: \_\_\_\_\_, classifica \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, classifica \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, classifica \_\_\_\_\_

Direttore Tecnico del cantiere: \_\_\_\_\_

Subappaltatori:	per i lavori di		Importo dei lavori subappaltati (€)
	categoria	descrizione	

Intervento finanziato con fondi propri del bilancio INPS

Inizio dei lavori \_\_\_\_\_, con fine lavori prevista per il \_\_\_\_\_

Prorogato il \_\_\_\_\_, con fine lavori prevista per il \_\_\_\_\_

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso il Coordinamento Tecnico Edilizio INPS - Bari



# ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE REGIONALE PER LA PUGLIA  
COORDINAMENTO TECNICO EDILIZIO

70122 - BARI - VIA NICOLÒ PUTIGNANI, N. 108  
<http://www.inps.it> - [TecnicoEdilizio.Puglia@inps.it](mailto:TecnicoEdilizio.Puglia@inps.it)

## SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE ALL'INTERNO DELLA SCALA C della Sede Provinciale INPS di Foggia in via della Repubblica, n. 18

Numero gara ANAC: 8788631

CIG: 9480247350

CUP: F72F22000840005

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Parte seconda - Specificazione delle prescrizioni tecniche

*art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010*

### PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MEPA

*articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016*

*criterio: offerta del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, D. Lgs n. 50 del 2016*

		<i>Importi in euro</i>
a.1	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	<b>84.808,95 €</b>
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	<b>1.577,75 €</b>
<b>A</b>	<b>Totale appalto (1 + 2)</b>	<b>86.386,70 €</b>

Il Direttore regionale

Dott. Giulio Blandamura

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993)

Il Responsabile unico del procedimento

Ing. Nicola Borraccia

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993))

## Specificazione delle prescrizioni tecniche

### art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010

L'esecuzione dell'appalto dovrà avvenire secondo le fasi, *non contemporanee*, di seguito descritte:

- 1) **smantellamento dell'impianto esistente;**
- 2) **demolizione dei muretti in corrispondenza dei pianerottoli di arrivo ai piani terra, rialzato, primo, secondo e terzo;**
- 3) **demolizione della muratura al piano interrato;**
- 4) **scavo per approfondimento della fossa ascensore con livellamento del piano finito;**
- 5) **rimozione dei corrimani in legno per l'intero vano scala;**
- 6) **realizzazione del castelletto in struttura metallica e dei tamponamenti in vetro;**
- 7) **installazione del nuovo impianto elevatore.**

Tutte le lavorazioni sono state suddivise in "gruppi di lavorazioni omogenee" (es.: A1-demolizioni e rimozioni, A2-esecuzione nuovi impianti) che -a loro volta- comprendono "sottogruppi di lavorazioni omogenee" individuabili come "voci" es.: A1.01-demolizione impianto, ..., A2.02-fornitura, posa in opera e messa in esercizio impianto, ecc.). Ai soli fini della contabilizzazione, per ciascuno dei "sottogruppi di lavorazioni omogenee" è stata individuata la quota percentuale di valore rispetto a quello complessivo delle lavorazioni d'appalto.

Nei sottogruppi di lavorazioni non sono generalmente indicate le quantità delle singole voci unitarie che le compongono. Tali quantità sono, invece, chiaramente indicate nel computo metrico estimativo che costituisce parte integrante del Capitolato Speciale di Appalto (nel seguito, il «**CSA**»).

Il Direttore dei Lavori (nel seguito, il «**DL**»), con apposito verbale, elencherà i campioni pervenuti, li approverà ovvero, in caso di rifiuto, indicherà il termine entro il quale l'Appaltatore è tenuto alla presentazione di nuovi campioni o componenti dei medesimi.

Ove l'Appaltatore non si uniformi alla decisione del DL ovvero qualora i nuovi campioni siano dal DL nuovamente rifiutati, si procederà ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (nel seguito, il «**dMIT DL**»).

Avvenuta la definitiva approvazione da parte del DL, i campioni, marcati indelebilmente e controfirmati dall'Appaltatore e dallo stesso DL, rimarranno a disposizione sino al completamento delle operazioni di collaudo; il loro successivo ritiro è ad esclusiva cura e spese dell'Appaltatore.

Ai campioni approvati si farà riferimento per ogni contestazione che possano insorgere nel corso dell'appalto.

Ogni spesa ed onere relativi alla produzione ed alla consegna dei campioni sono a completo carico dell'Appaltatore e sono compresi e compensati negli oneri generali.

Il DL potrà esigere in qualsiasi momento che sia giustificata la provenienza dei materiali da impiegare e potrà disporre, a complete spese dell'Appaltatore, tutte quelle prove ed analisi chimiche che riterrà necessarie per verificare la composizione, la qualità e la dosatura dei componenti i singoli materiali.

Si precisa inoltre che:

- a) l'eventuale spostamento di materiale vario, su richiesta del DL, dalle zone ove devono eseguirsi i lavori ad altre indicate dal DL medesimo e viceversa, qualora non previsto espressamente nei sottoelencati "sottogruppi di lavorazioni omogenee", dovrà essere effettuato da personale, anche specialistico, messo a disposizione dall'Appaltatore e darà luogo a "contabilizzazione in economia";
- b) le opere di segregazione di zone nelle suindicate fasi di lavoro, le opere provvisorie, le opere ed attrezzature di sussidio alle movimentazioni dei materiali e la cantierizzazione sono compresi negli Oneri relativi alla sicurezza;
- c) sono sempre compresi gli oneri di carico/scarico, di trasporto e movimentazione dei materiali (di rifiuto e d'uso) e, per i materiali a rifiuto, tutti gli oneri di conferimento alle discariche autorizzate, comprese quelle specializzate in relazione alla natura dei materiali, con l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante le relative certificazioni di avvenuto smaltimento con emissione dei rispettivi Formulare Identificativi dei Rifiuti (nel seguito, il «**FIR**») di cui al decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii., coerenti con la natura ed i quantitativi prodotti in cantiere;
- d) durante gli interventi di demolizione e rimozione di parti murarie dovranno essere messi in atto tutti i provvedimenti e tutti gli accorgimenti atti ad evitare, al massimo possibile, molestie e il sollevamento della polvere, quali



-ad esempio- l'innaffiamento delle macerie e detriti;

- e) poiché l'appalto è **"a corpo"**, il corrispettivo dei lavori prescinde da successive misurazioni, comprende gli imprevisti e si riferisce ad un'esecuzione eseguita a perfetta regola d'arte, incluse quindi tutte le opere e forniture a ciò necessarie, anche se non espressamente descritte.

Nello svolgimento di tutti gli interventi affidati, l'Appaltatore dovrà rispettare scrupolosamente le normative tecniche (UNI, CEI, UNI CIG, ecc.) applicabili ai lavori previsti dal presente Capitolato.

In particolare, per tutte le tipologie di intervento:

- dovrà essere applicata la **"regola dell'arte"** in fase esecutiva; a tal proposito si precisa che le specifiche regole tecniche riportate nei prezziari indicati all'art. 4 della Parte I del CSA in relazione alle modalità di realizzazione tecnica delle singole lavorazioni costituiscono ed integrano la **"regola dell'arte"** da applicare;
- dovranno essere impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle migliori qualità reperibili sul mercato;
- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni applicabili in ordine alla sicurezza, come da normativa vigente.

Nel caso di lavori da eseguirsi anche in presenza di altre imprese o di personale dell'Istituto, l'Appaltatore dovrà porre in atto le misure più opportune al fine di prevenire ogni eventuale pericolo, rischio o disagio per le persone.

Nella fase esecutiva degli interventi, l'Appaltatore dovrà inoltre porre la massima attenzione nel procurare il minor disturbo possibile alle altre attività svolte negli edifici interessati, in termini di:

- rumori;
- emanazione di polveri o esalazioni e rilascio di detriti;
- interferenze nei percorsi d'uso, pedonali e veicolari;
- depositi di materiali;
- creazione di elementi di protezione da intrusioni.

Nei suddetti casi, l'Appaltatore dovrà:

- provvedere all'installazione di adeguati mezzi provvisori (transenne, delimitazioni, ecc.);
- effettuare adeguate azioni di informazione;
- concordare con la Stazione Appaltante le giornate e gli orari per l'esecuzione degli eventuali interventi che potrebbero alterare il normale stato di quiete dei luoghi.

Alcuni interventi potranno essere inoltre richiesti dalla Stazione Appaltante prescrivendone l'esecuzione in particolari orari o giornate o determinati periodi dell'anno: in questi casi l'Appaltatore ha l'onere di organizzarsi per rispondere a tali particolari esigenze, disponendo in tali orari e periodi di personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguati a rispondere alle necessità, senza poter per questo pretendere maggiori compensi.

**Nel prezzo offerto dal concorrente si intende compreso e compensato il trasporto ed il conferimento a discarica di tutto il materiale rimosso, compresi gli oneri, le tasse ed i contributi per il conferimento alla discarica autorizzata. Il corretto smaltimento dei rifiuti sarà attestato esclusivamente attraverso il corrispondente FIR che dovrà essere consegnato al DL debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.**

**Solo a seguito della consegna del FIR potrà essere autorizzata la corresponsione degli oneri connessi.**

**L'Appaltatore resta comunque pienamente responsabile della classificazione dichiarata.**

## **CARATTERISTICHE**

Nei successivi articoli sono indicate le caratteristiche prestazionali richieste, le caratteristiche costruttive ed estetiche che individuano lo standard qualitativo cui devono attenersi la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'impianto.

Tali indicazioni sono pertanto da intendersi non come indicazioni di massima o generiche ma come caratteristiche fondamentali del prodotto senza le quali la fornitura non verrà riconosciuta conforme e di conseguenza non accettabile.

L'impianto dovrà essere dato in opera con le apparecchiature, le caratteristiche e le finiture descritte nei successivi articoli e completo di quanto necessario per il perfetto funzionamento.

Si riporta nel seguito un elenco indicativo ma non esaustivo delle opere previste:

- completo smantellamento e allontanamento a discarica dell'impianto elevatore e della incastellatura metallica esistente, delle guide, dei contrappesi e delle condutture di alimentazione elettrica esistenti collegate al quadro di vano locale macchine. I lavori dovranno essere eseguiti nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di tutela ambientale;
- demolizione dei muretti in corrispondenza dei pianerottoli di arrivo ai piani terra, rialzato, primo, secondo e terzo e della muratura al piano interrato;

- rimozione dei corrimani in legno dell'intero vano scale;
- verifica, anche strumentale, delle strutture esistenti ed eventuale progettazione di elementi di rinforzo;
- demolizione dei blocchi di calcestruzzo presenti nell'extracorsa inferiore ed approfondimento della fossa con livellamento del piano finito;
- fornitura e posa in opera castelletto in struttura metallica e vetro;
- fornitura, posa in opera e messa in esercizio di n. 1 ascensore automatico a trazione elettrica MRL, n. 6 fermate, portata 400 Kg, idoneo per il trasporto di n. 5 persone;
- sono altresì inclusi:
  - tutte le assistenze murarie ed impiantistiche e la produzione al DL di copia (sottoscritta dall'Appaltatore) dei modulari FIR di avvenuto conferimento a discarica dei materiali di risulta;
  - imballo, trasporto, scarico, deposito e movimentazione materiali;
  - ponteggi ed opere provvisorie in genere;
  - ganci di sollevamento sul soffitto dei vani corsa, staffe di ancoraggio ed ancoraggi in genere;
  - quadri di manovra completi di quadretti locali di distribuzione, gruppo di manovra e complesso motore di azionamento dell'impianto;
  - guide e funi di trazione;
  - cabine, come descritte nei paragrafi successivi, con apparecchio paracadute regolamentare;
  - porte dei piani come descritte nei paragrafi successivi;
  - linee ed apparecchiature elettriche con isolamento e sezione rispondenti alle norme CEI;
  - realizzazione di pozzetto di dispersione e collegamenti;
  - quadri ed impianti elettrici a servizio degli impianti elevatori e montacarichi;
  - batterie di accumulatori per l'alimentazione del segnale di allarme e della luce in cabina;
  - illuminazione vani corsa e locale macchine;
  - segnalazioni di allarme, incluso collegamento dal locale macchine alla portineria;
  - collegamento citofonico/telefonico cabina-locale centro manutenzione;
  - isolamento antivibrante del macchinario;
  - sistema di emergenza per il ritorno automatico al piano e cartello in cabina;
  - scaletta in ferro nel fondo fossa;
  - tutte le operazioni, attività ed oneri relativi alle certificazioni di collaudo e messa in esercizio;
  - le necessarie assistenze murarie ed impiantistiche;
  - quant'altro necessario per una perfetta funzionalità.

Sono inoltre previsti e compensati in appalto i seguenti oneri:

- calcolo strutturale del castelletto metallico, comprensivo della verifica di resistenza alle azioni sismiche;
- deposito dei calcoli al Genio Civile;
- progetto di cantierizzazione soggetto all'approvazione del DL;
- verifica straordinaria di messa in esercizio dell'ascensore effettuata da un organismo notificato;
- predisposizioni, assistenze e svolgimento di pratiche per il collaudo e per il rilascio del certificato d'esercizio;
- assistenza al collaudo, spese di collaudo enti verificatori, tasse di registrazione;
- spese di contratto, scritturazione e bolli;
- manutenzione per 12 mesi dalla messa in esercizio e garanzia per 2 anni.

## **Modalità di misurazione e di valutazione dei lavori**

Si rinvia alle norme previste nei Prezziari di riferimento di cui all'art. 40 del CSA - Parte I.

## **Criteri Ambientali Minimi**

(decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017)

L'Appaltatore deve rispettare nella scelta dei materiali e per le specifiche tecniche dei componenti edili i requisiti di seguito indicati.

### **Emissioni dei materiali**

Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare i limiti di emissione esposti nella successiva tabella:

- pitture e vernici;
- pavimentazioni e rivestimenti in legno;

- altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi);
- adesivi e sigillanti;
- pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso).

Limite di emissione ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) a 28 giorni	
Benzene Tricloroetilene (trielina) di-2-etilestilftalato (DEHP) Dibutilftalato (DBP)	1 (per ogni sostanza)
COV totali (somma dei Composti Organici Volatili la cui eluizione avviene tra l'n-esano e l'n-esadecano compreso, che viene rilevata in base al metodo previsto dalla norma ISO 16000-6)	1500
Formaldeide	<60
Acetaldeide	<300
Toluene	<450
Tetracloroetilene	<350
Xilene	<300
1,2,4-Trimetilbenzene	<1500
1,4-diclorobenzene	<90
Etilbenzene	<1000
2-Butossietanolo	<1500
Stirene	<350

## Specifiche tecniche dei componenti edilizi

### Laterizi

I laterizi usati per muratura devono avere un contenuto di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 10% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il 15% sul peso del prodotto.

### Ghisa, ferro, acciaio

Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:

- acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%;
- acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.

### Tramezzature e controsoffitti

Le tramezzature ed i controsoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a secco, devono avere un contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti.

### Isolanti termici ed acustici

Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o di proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero;
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati oppure nel corso della formazione della schiuma di plastica;
- se prodotti da una resina di polistirene espandibile, gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q ovvero alla nota R di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e ss.mm.ii. (29);
- se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito:

	Isolante in forma di pannello	Isolante in materassini
Lana di vetro	60%	60%
Polistirene espanso	40%	

**Pitture e vernici**

I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/312/UE (30) e ss.mm.ii. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.

## Cap. A.1 - Opere edili

### a) Descrizione sommaria e importo stimato.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione di tutte le demolizioni indicate negli elaborati grafici di progetto o comunque occorrenti per la realizzazione del progetto, allo scarico dei materiali ed al trasporto e conferimento del materiale di risulta alle discariche autorizzate.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per il trasporto del materiale proveniente da demolizioni, a mezzo di carriole o a spalla, per il tiro in basso anche a spalla, per il carico anche a mano sugli automezzi, per il trasporto a rifiuto e gli oneri di discarica nonché eventuali oneri per l'analisi del rifiuto.

Sono previsti i seguenti sottogruppi di lavorazioni omogenee:

- smantellamento dell'impianto esistente,
- demolizione dei muretti in corrispondenza dei pianerottoli di arrivo ai piani terra, rialzato, primo, secondo e terzo;
- demolizione della muratura al piano interrato;
- demolizione del plinto in calcestruzzo posizionato nell'extracorsa inferiore dell'ascensore;
- scavo per approfondimento della fossa ascensore con livellamento del piano finito;
- rimozione dei corrimani in legno nell'intero vano scala.

**Le opere del capitolo A.1 sono stimate in 6.480,40 €, pari al 7,641175% dell'importo netto dei lavori.**

### b) Sottogruppi di lavorazioni omogenee e percentuali di contabilizzazione.

**A.1.01 - Demolizione impianto elevatore incluse reti e struttura in ferro di protezione dell'impianto esistente,** comprendente la rimozione della cabina, delle porte di piano, dell'operatore porte, dell'arcata di cabina, del quadro elettromeccanico di manovra, dell'organo di trazione, delle pulsantiere di piano, delle funi di trazione, delle guide, dei contrappesi, dei cavi e delle condutture elettriche, delle reti perimetrali in ferro e delle relative strutture di sostegno e di quant'altro presente all'interno del vano corsa o costituente l'impianto, compresi gli oneri per l'uso di eventuali ponteggi di qualunque altezza, il tiro in basso e/o in alto, l'allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, lo scarriolamento nell'ambito del cantiere, il carico su automezzo, trasporto e scarico alla pubblica discarica nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusi gli oneri di conferimento a discarica autorizzata ed eventuale analisi del rifiuto:

**Quote di contabilizzazione 4,716483%**

**A.1.02 - Demolizione totale dei muretti in corrispondenza dei pianerottoli di arrivo ai piani rialzato, primo, secondo e terzo, del muretto al piano terra e ampliamento vano al piano interrato per inserimento porta di piano,** come anche riportato negli elaborati grafici, effettuata a mano e/o con mezzi meccanici, di qualsiasi tipo, spessore ed altezza compreso l'intonaco sovrastante e/o i rivestimenti di qualsiasi genere (materiali plastici, piastrelle, marmi, battiscopa, ecc.) nonché stipiti ed architravi di vani porta inseriti nelle murature da demolire; compresi gli oneri per l'uso di eventuali ponteggi/trabattelli di qualunque altezza, l'eventuale puntellatura, il taglio lungo linee stabilite, l'onere dell'interruzione di linee e del taglio di tubazioni elettriche o telefoniche, l'allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento nell'ambito del cantiere, il carico su automezzo, trasporto e scarico alla discarica nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusi gli oneri di conferimento a discarica autorizzata:

**Quota di contabilizzazione 0,183495%**

**A.1.03 - Demolizione totale o parziale dei pilastri in calcestruzzo posizionati nell'extracorsa inferiore dell'ascensore e scavo per approfondimento vano fossa e ripristino del pavimento in calcestruzzo,** effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico su automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni, etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola

d'arte; eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli utensili elettromeccanici compreso il ripristino del pavimento e delle pareti; incluso l'allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento nell'ambito del cantiere, il carico su automezzo, trasporto e scarico alla pubblica discarica e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, inclusi gli oneri di conferimento a discarica autorizzata.

**In alternativa all'approfondimento del vano fossa l'Appaltatore potrà optare -a parità di importo. per la redazione e la presentazione (interamente a propria cura e spese) delle pratiche per il rilascio della deroga per impianto con fossa ribassata.**

**Quote di contabilizzazione 0,861348%**

**A.1.04 - Rimozione delle soglie di piano in corrispondenza degli accessi del vecchio impianto elevatore**, inclusi l'allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento nell'ambito del cantiere, il carico su automezzo, trasporto e scarico alla pubblica discarica e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, inclusi gli oneri di conferimento a discarica autorizzata:

**Quote di contabilizzazione 0,048580%**

**A.1.05 - Rimozione dei corrimani in legno lungo le rampe dell'intero vano scala**, inclusi l'allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento nell'ambito del cantiere, il carico su automezzo, trasporto e scarico alla pubblica discarica e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, inclusi gli oneri di conferimento a discarica autorizzata:

**Quote di contabilizzazione 0,682888%**

**A.1.06 Fornitura e posa in opera di soglie in corrispondenza delle porzioni di murature demolite e degli accessi del vecchio impianto elevatore** in pietra di Trani o Perlato di Sicilia posate con malta cementizia o collante, compreso l'onere della stuccatura nei punti di contatto con il pavimento con cemento bianco o misto a colore, compresa la rimozione delle soglie esistenti ed inclusa altresì l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte:

**Quote di contabilizzazione 0,417326%**

**A.1.07 - Tinteggiatura con idropittura a tempera delle porzioni di pareti e dei muretti parapetti in corrispondenza dei quali verrà realizzato il nuovo castelletto**, intonacate a civile o lisciate a gesso, comprendente le seguenti lavorazioni: asportazione delle parti distaccate, mano di preparazione (imprimitura) con fissativo sintetico, stuccatura parziale, rasatura a sintetico, carteggiatura finale, tinteggiatura a tempera sintetica con almeno due strati successivi dati a pennello o a macchina fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, a colori correnti chiari. Compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

**Quote di contabilizzazione 0,731055%**

#### **c) - Qualità dei materiali, modalità di esecuzione, specifiche e prescrizioni.**

L'Appaltatore dovrà provvedere all'installazione di trabattelli/ponteggi che consentano di raggiungere di lavorare in sicurezza.

I ponteggi ed i trabattelli dovranno rispettare la normativa vigente e dovranno essere completi di tutte le opere provvisorie e di protezione onde evitare la caduta di materiali ovvero danni a persone e/o cose.

Durante gli interventi di demolizione dovranno essere messi in atto tutti i provvedimenti descritti nel Piano per la Sicurezza e tutti gli accorgimenti atti ad evitare al massimo possibile molestie e il sollevamento della polvere, quali - ad esempio- l'innaffiamento delle macerie e detriti.

Le demolizioni e le rimozioni in genere devono intendersi comprensive anche di piccoli interventi, non preventivamente individuabili, ma necessari alla perfetta esecuzione delle opere principali previste.



## Cap. A.2 - Struttura Vano Ascensore

### a) Descrizione sommaria e importo stimato.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione di tutte le lavorazioni di seguito descritte e riporta sul grafico allegato e comunque occorrenti per la realizzazione del progetto.

L'Appaltatore dovrà provvedere allo scarico dei materiali dai mezzi ed al trasporto all'interno del cantiere.

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere al trasporto ed al conferimento a rifiuto alle discariche autorizzate del materiale di risulta.

Sono previsti i seguenti sottogruppi di lavorazioni omogenee:

- **fornitura in opera di struttura realizzata con montanti e traverse di collegamento in ferro zincato verniciato;**
- **fornitura in opera di cristalli classe prestazionale 1(B)1 per chiusura perimetrale vano ascensore;**
- **calcolo delle strutture e deposito al Genio Civile.**

Le opere del capitolo A.2 sono stimate in 37.002,85 €, pari al 43,630831% dell'importo netto dei lavori

### b) Sottogruppi di lavorazioni omogenee e percentuali di contabilizzazione.

**A.2.01 - Realizzazione di castelletto per vano ascensore delle dimensioni esterne in pianta di circa 1.500 x 1.500 mm ed altezza di circa 20.150 mm, da eseguire secondo il progetto esecutivo redatto da professionista incaricato dall'Appaltatore e secondo quanto indicato nell'elaborato grafico allegato, comprendente sommariamente:**

- **fornitura e posa in opera di struttura portante in ferro zincata a caldo, verniciata con pittura sintetica alchidica (smalto sintetico), delle dimensioni esterne in pianta di 1.500 x 1.500 mm ed altezza di circa 21.000 mm**, previa imprimitura a solvente e riprese di zincatura nei punti di saldatura, costituita da montanti verticali in lamiera piegata, tubi quadri, traverse di collegamento, telai fermavetro, travi in acciaio, piastra di fondazione; assemblata tramite bulloni speciali ad alta resistenza o saldata; completa di profilati di collegamento trasversale, irrigidimenti, staffe di ancoraggio, piastre di attacco, pioli, bulloni di collegamento, **come da calcolo strutturale che dovrà essere redatto da tecnico abilitato a cura e spese dell'Appaltatore**, incluso il montaggio in opera. Data in opera a qualsiasi altezza, profili tagliati a misura, compreso il relativo sfrido e le opere murarie per il fissaggio alle murature od ai conglomerati in cemento armato predisposti per l'alloggio; inclusi altresì l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa;
- **tamponamento** sulle due pareti laterali e sulla parete posteriore realizzato per tutta l'altezza (mm. 7.300 circa) **con vetri stratificati di sicurezza 44.2 o 55.1 classe prestazionale 1(B)1 smaltati** in colore a scelta della Direzione Lavori, opportunamente fissati alla struttura **a filo esterno**. Inclusi posa in opera, taglio a misura e relativo sfrido comprensivo dell'eventuale danneggiamento delle lastre, assistenza, imballo, trasporto, scarico dall'automezzo, immagazzinamento, tiro in alto, avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte;  
**tamponamento** sulla parete frontale del vano ascensore con rivestimento in acciaio verniciato fino ad una altezza di circa 2,30 m dal piano di sbarco e portali in acciaio inox antigraffio (come le porte di piano) e nella parte sovrastante **con vetri stratificati di sicurezza 44.2 o 55.1 classe prestazionale 1(B)1 smaltati** in colore a scelta della Direzione Lavori opportunamente fissati alla struttura a filo esterno. Inclusi posa in opera, taglio a misura e relativo sfrido comprensivo dell'eventuale danneggiamento delle lastre, assistenza, imballo, trasporto, scarico dall'automezzo, immagazzinamento, tiro in alto, avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte;
- incluse eventuali opere murarie per l'ancoraggio al solaio, piastra di fondazione, fissaggio vetri, verniciatura e trattamento anticorrosivo, materiale di consumo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte;
- Dichiarazione di idoneità della struttura metallica nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 (nel seguito, le «**NTC 2018**»), previa compilazione del modulo per adempimenti NTC 2018.



Le strutture metalliche per l'ascensore deve soddisfare tutte le indicazioni di progettazione ed installazione previste dalla **normativa armonizzata UNI EN 1090** (conformità del controllo di produzione di materiali ferrosi e componenti strutturali per l'edilizia) che prevede i requisiti per la **Marchatura CE**,

**Quota di contabilizzazione**

**40,093469%**

- A. 2.02 -** Relativamente alle sole opere strutturali (castelletto metallico e piano di fondazione): **oneri di progettazione e calcolo strutturale** secondo le vigenti norme NTC 2018, **eventuale relazione geologica, verifica di resistenza del piano di fondazione, direzione lavori, collaudo, deposito al Genio Civile a cura di tecnici abilitati all'esercizio della professione.**

**Quota di contabilizzazione**

**3,537362%**

## Cap. A.3 - Realizzazione di nuovo impianto elevatore

### a) Descrizione sommaria e importo stimato.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla esecuzione di tutte le lavorazioni di seguito descritte e comunque occorrenti per la fornitura a regola d'arte del nuovo impianto elevatore.

Sono previsti i seguenti sottogruppi di lavorazioni:

- Fornitura, posa in opera e messa in esercizio dell'ascensore a trazione elettrica MRL,
- oneri per la redazione del progetto di officina e cantierizzabile.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le forniture, gli oneri per la posa in opera, quali ponteggi e/o trabattelli, protezioni, allo scarico ed al trasporto ai piani dei materiali.

**Le opere di questo capitolo A.3 sono stimate in 41.325,70 €, pari al 48,727994% dell'importo netto dei lavori**

### b) Sottogruppi di lavorazioni omogenee e percentuali di contabilizzazione.

**A3.01 – Fornitura, posa in opera e messa in esercizio di n° 1 ascensore a trazione elettrica**, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz, dispositivo di regolazione di frequenza VVVF (*Variable Voltage, Variable Frequency*), velocità cabina fino a 1,00 m/s, accessi cabina n. 2 contrapposti, dimensione cabina 1.000L mm x 900P mm circa, porte automatiche di tipo scorrevoli, con luce 750 mm x 2.000 mm complete di portali, 180 Avv/h, con portata di 320 kg, capienza 4 persone e n. 6 fermate, manovra simplex, completo di quadro di manovra salita/discesa, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di *black out* elettrico con apertura automatica delle porte al piano e dotato di combinatore telefonico con apparato GSM, macchinario di sollevamento posto all'interno del vano di corsa, guide di scorrimento cabina e contrappeso in ghisa oppure in calcestruzzo, funi di trazione di opportuna tipologia e formazione, cabina realizzata con intelaiatura in profilato di acciaio e tamponamento rivestiti in laminato plastico colore a scelta della DL, angoli e zoccoli in lamiera plastificata, pavimento in linoleum, con pulsantiera interna del tipo a colonna intera (da pavimento a soffitto), con sintesi vocale, con pulsanti Braille e *display* in cabina 7", segnalazioni di carico eccessivo e sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione di cabina a faretto a LED, pannelli della porta rifiniti internamente come la cabina. Porte di piano dimensioni 750 mm x 2.000 mm rivestite in acciaio antigraffio tipo lino lucido. Portali di piano in acciaio inox antigraffio predisposti per l'applicazione delle bottoniere. Pulsantiera di piano con *display* tipo TFT da 4,3" di posizione a tutti i piani con frecce direzionali. Porta di piano al piano interrato REI 120. Inclusi installazione nel vano corsa di impianto di allarme completo di sirene bitonali poste lungo il vano; impianto di illuminazione vano corsa completo di corpi illuminanti posti a distanze regolamentari. Impianti dati in opera perfettamente funzionanti e corredati di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE.

Quota di contabilizzazione

48,727994%

### Qualità dei materiali, modalità di esecuzione, specifiche e prescrizioni.

#### 1. Normativa di riferimento

Le caratteristiche degli impianti elevatori, i loro componenti e le opere civili devono essere rispondenti alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto e, più in particolare, devono essere conformi a:

- Direttiva "ascensori" n. 2014/33/UE;
- Direttiva "compatibilità elettromagnetica" n. 2014/30/UE;
- dPR 10 gennaio 2017, n. 23 modificativo del dPR 30 aprile 1999, n. 162;
- norme Uni EN 81-20, EN 81-50; EN 81-28 (tele allarmi per ascensori);
- dM 14 giugno 1989, n. 236 e norma UNI 81-70 (abbattimento barriere architettoniche);
- norme UNI 7697, normativa relativa ai vetri di sicurezza;
- norme UNI EN 12600, prova del pendolo;
- NTC 2018, Norme tecniche per le costruzioni approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018.

## 2. Varianti

Sono ammesse varianti alle caratteristiche tecniche riportate nei paragrafi seguenti **soltanto** se di minima entità. L'offerta a corpo dell'Appaltatore si intenderà comunque comprensiva di tutte le opere necessarie a dare gli impianti in opera perfettamente funzionanti e con tutte le ulteriori caratteristiche richieste e descritte nel CSA.

## 3. Obblighi ed oneri generali e speciali a carico dell'Appaltatore

Gli impianti dovranno essere perfettamente funzionanti, completi di ogni accessorio, elementi ed apparecchiature necessari per la perfetta rispondenza alla normativa, positivamente collaudati dagli Organi di controllo e dotati di certificazione di esercizio, oltre quanto indicato nelle Norme generali del presente CSA; sono altresì a carico dell'Appaltatore e da intendersi compresi e compensati nel prezzo a corpo anche i seguenti oneri ed obblighi:

- a) **nel corso dei lavori e fino all'approvazione del collaudo finale generale:** tutte le eventuali modifiche o aggiunte che sia necessario apportare agli impianti per ottemperare alle prescrizioni degli Enti preposti o -comunque- per rendere gli impianti stessi assolutamente conformi a nuove normative entrate in vigore;
- b) **10 giorni prima del verbale di ultimazione dei lavori:**
  - 1) produzione della "Dichiarazione di conformità C.E." di cui all'art. 6, punto 5, del d.P.R. 162/99, corredata dell'attestato di esame finale redatto dall'Organismo notificato con apposizione del n. di identificazione dell'impianto;
  - 2) comunicazione agli uffici comunali competenti per territorio di messa in esercizio dell'impianto, come da art. 12, comma 2, del d.P.R. 162/99 e adempimenti amministrativi fino all'emissione del n. di matricola;
  - 3) consegna della seguente documentazione:
    - a) dati per il normale esercizio dell'impianto;
    - b) programma di manutenzione completo di *check-list* aggiornate;
    - c) elenco degli adempimenti di legge da effettuarsi durante la vita dell'impianto;
- c) **prima dell'inizio del funzionamento:** prestazione gratuita, per un congruo periodo, di proprio personale per l'istruzione del personale dell'Istituto autorizzato ad effettuare le manovre di emergenza.

## 4. Garanzia

Fermo restando la garanzia del codice civile contro i vizi e difetti occulti, l'Appaltatore garantisce gli impianti per **2** (diconsi **due**) anni, decorrenti dalla data di approvazione del certificato di collaudo. Per tutta la durata della garanzia l'Appaltatore si impegna a provvedere con tempestività, a propria esclusiva cura e spese, ad eliminare i vizi ed i difetti che si possano manifestare. Qualora l'intervento di ripristino non venga effettuato nei tempi prescritti, l'Istituto si riserva di eseguire i lavori in danno rivalendosi sulla garanzia di cui all'art. 35 della Parte I del CSA.

## 5. Caratteristiche degli impianti

L'impianto dovrà presentare le caratteristiche di seguito indicate:

### 5.1 IMPIANTO ELEVATORE

#### 5.1.1 IMPIANTO

Portata	320	kg
Capienza	4	Persone
Velocità	1,00	m/s con livellamento di precisione e arresto diretto al piano
Corsa	16,20	metri
Arresti	6	n
Accessi	doppio	

Vano di Corsa	Chiuso a vista in acciaio e vetro di sicurezza		
	Larghezza	1.500	mm
	Profondità	1.500	mm
	fossa	1.000	mm
	testata	1.500	mm
Macchinario	L'unità di trazione sarà costituita da un motore sincrono assiale a magneti permanenti posizionato nel vano corsa ed ancorato alle guide di cabina (assenza sala macchine) in modo da trasferire i carichi direttamente in fossa. Nessun gruppo di riduzione ( <i>gearless</i> ). Volano incorporato sulla puleggia di trazione.		
Azionamento	Elettromeccanico a funi a frequenza variabile V3F o con cinghie piatte in acciaio rivestito in poliuretano. Quadro elettrico di manovra posto all'interno del vano. Pannello di accesso per la manutenzione installato a parete ovvero integrato nel portale in corrispondenza dell'ultimo piano servito dall'elevatore.		
Inserzioni orarie	180		
Rapp. di intermittenza	40%		
Traffico	Medio (da 200.000 a 400.000 aperture anno)		
Efficienza energetica	Classe A secondo la norma ISO 25745-2:2015		
Manovra	Collettiva per salita/discesa, esecuzione di memorizzazione a microprocessori dei comandi e delle chiamate in qualsiasi numero e momento, con cabina ferma o in movimento e per qualsiasi direzione. Stazionamento a porte chiuse. Quadro di manovra a microprocessori installato all'interno del vano.		
Segnalazioni luminose	In cabina:		Ai piani:
	Posizione - direzione cristalli liquidi		Posizione - direzione cristalli liquidi
	collare luminoso su pulsante prenotato		collare luminoso su pulsante prenotato
	allarme inviato		allarme
	sovraccarico		fuori servizio
	fuori servizio		
Segnalazioni acustiche	Gong per cabina al piano e sintetizzatore vocale per la trasmissione di messaggi personalizzati in cabina.		
Sistema di comunicazione bidirezionale	Citofono/telefono tipo "parla/ascolta" incorporato nel pannello di comando in cabina, collegato con apparecchio posto nel locale macchine e con i posti di presidio al piano terra e con il centro di assistenza h24; l'impianto sarà alimentato da batterie in tampone con autonomia di almeno 3 ore.		
Cabina	In struttura metallica autoportante (senza arcata) ad alta resistenza, completa di apparecchio di sicurezza paracadute, pattini di scorrimento e del necessario materiale antivibrante per l'isolamento della cabina, di dimensioni minime:		
	Larghezza netta	1.000	mm
	Profondità netta	900	mm
	Altezza netta	2.200	mm
Pareti interne:	Pareti rivestite in laminato plastico, zoccolino in lamiera plastificata.		
Pavimento:	In linoleum.		
Celino:	A profilo piano, in acciaio inox e con illuminazione a LED a ridotto consumo energetico a lunga durata; illuminamento minimo: 200 lux a pavimento.		
Fondo:	Selettivo con dispositivo pesa carico ed avvisatore ottico - acustico di sovraccarico.		

Illuminazione di emergenza:	In caso di mancanza di corrente elettrica dovrà essere garantito il funzionamento dell'impianto di emergenza con un'autonomia di almeno 3 ore e con illuminamento minimo di 50 lux a pavimento.		
Accessori:	Dispositivo per lo spegnimento automatico temporizzato della luce in cabina in caso di non funzionamento per consentire un risparmio energetico e con riaccensione automatica in caso di chiamata.		
	Interruttore a chiave per messa fuori servizio dell'ascensore dalla cabina e annullamento di tutte le chiamate.		
	Ventilatore tangenziale estrattore ed adatte aperture per la circolazione dell'aria in cabina.		
	Scaletta nel fondo fossa		
Porte di cabina	Automatica a due ante ad apertura telescopica laterale, con vetro di sicurezza su telaio in acciaio inox (tipo lino o similare).		
	Larghezza:	750	mm (luce netta)
	Altezza:	2.000	mm
Porte di piano	A due ante con apertura telescopica laterale, aventi le stesse dimensioni delle porte di cabina con le quali sono accoppiate tramite apposito dispositivo. Incassate nella muratura.		
	Finitura:	acciaio inox, lavorato tipo lino lucido antigraffio	
Imbotti esterni porte di piano	Composti da strutture portanti realizzate con profili tubolari da fissare sulla incastellatura realizzata in opera e lamiere presso-piegate in acciaio inox lavorato antigraffio (tipo lino o similare) spessore 10/10 mm per il rivestimento delle spalle verticali e per la realizzazione del celino orizzontale superiore. Gli imbotti dovranno essere raccordati con il rivestimento della parete.		
Pannello operativo e Segnalazioni di cabina	Il pannello operativo di cabina sarà costituito da un pannello di comando ad altezza totale in acciaio inox e dotato di <i>display</i> informativo, frecce direzionali, posizione della cabina, indicatore di carico eccessivo e luce di emergenza. Dovrà essere dotato di pulsanti tondi o quadrati in acciaio inox per ogni piano servito, l'apertura/chiusura delle porte, il citofono, il campanello di allarme ed il sistema di comunicazione bidirezionale. Conforme al d.M. n. 236/1989.		
Bottoniere di piano	Le pulsantiere di piano saranno installate in posizione centrale rispetto ai due impianti e saranno realizzate in acciaio inox; i pulsanti di chiamata, anch'essi in acciaio inox, saranno tondi o quadrati con segnalazione di avvenuta prenotazione. Conforme al d.M. n. 236/1989.		
Dispositivo di riporto al piano	L'impianto sarà dotato di dispositivo automatico di riporto al piano più vicino con apertura automatica delle porte in caso di mancanza di tensione; l'alimentazione sarà realizzata mediante accumulatori a pila con adeguata autonomia e potenza.		
Cortina di luce	Barriera di cellule a raggi infrarossi posta nello stipite che attraversa l'apertura della porta per bloccare o impedire la chiusura della porta in presenza di ostacoli.		

Sono Inoltre previsti:

Guide di cabina	In acciaio, profilate e trafilate a freddo con sezione a T, ancorate alle pareti del vano a mezzo di staffe opportunamente dimensionate. La giunzione tra i vari elementi di guida dovrà essere ottenuta per incastro maschio/femmina e non per semplice accostamento. Gli attacchi delle guide ai loro ancoraggi dovranno permettere la libera dilatazione senza che si verifichino deformazioni. La spinta orizzontale effettiva della cabina sulle guide, nella direzione del piano delle guide e normale ad esso, dovrà provocare una freccia elastica non superiore a 3 mm.
Ammortizzatori	Posizionati nel fondo del vano; anche nella parte inferiore della cabina dovranno essere installati idonei ammortizzatori.

Freno elettromagnetico	A doppia ganascia, alimentato in corrente continua, che entra in funzione quando la cabina è ferma al piano.
Funi di trazione	Secondo le caratteristiche dell'impianto ed a norma.
Contrappeso	Opportunamente dimensionato, con telaio in lamiera d'acciaio piegata, contenente blocchi di ghisa oppure calcestruzzo.
Quadro di manovra	A microprocessore completo di quadretto locale di distribuzione, racchiuso in apposito armadio metallico, protezione IP23, completo di tutte le apparecchiature necessarie per l'autodiagnostica e per il corretto funzionamento dell'impianto. Interruttore generale e dispositivo per la protezione dei sovraccarichi elettrici. Collegamenti elettrici di terra dal quadro sino alla base del vano di corsa; batteria di accumulatori per alimentazione del segnale di allarme e della luce in cabina.
Dispositivi di sicurezza	Come da vigente normativa (interruttori fine corsa, limitatore velocità, ammortizzatori fondo fossa, serrature regolamentari porte piano, allarme con campane a badenia, batterie di ricarica, ecc.).
Linee elettriche e cavi	Realizzate in filo di rame stagnato, isolate con materiale termoplastico di tipo anti-invecchiante e contenute in una speciale canalina in PVC con connessione di tipo spinato in conformità alle norme CEI CENELEC.
Operatore porta di cabina	Per l'azionamento automatico della stessa, di tipo con alimentazione a frequenza e tensione variabili con possibilità di modulazione dei tempi di apertura e chiusura porte, completo di meccanismo di accoppiamento e dispositivi di sicurezza per invertire il movimento di chiusura contro ostacoli.
Impianto di illuminazione del vano corsa	Realizzato con cavi passanti in tubi in PVC grigio; i corpi illuminanti (1 per piano) saranno in lega leggera del tipo a gabbia con lampade di potenza minimo 60 W. Gli interruttori dovranno essere ubicati nel quadro di manovra.
Protezione antiruggine:	Tutti i materiali ferrosi, facenti parte della fornitura, saranno protetti contro la corrosione mediante zincatura ovvero con verniciatura antiruggine.

### 5.1.3 Ulteriori specifiche per gli impianti elevatori

- a) **Vano corsa:** dotato di impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza come successivamente descritto e di prese elettriche nella fossa.
- b) **Porte di piano:** ascensore rivestite in acciaio inox lavorato (tipo lino o similare), automatiche, accoppiate alle porte di cabina con serrature elettromeccaniche di sicurezza;
- c) **Cabina e contrappeso:** realizzata con una struttura metallica autoportante; ad essa verranno applicati i pattini di scorrimento, l'apparecchio paracadute, il bilanciere ovvero gli attacchi a sospensione, gli elementi antivibranti per l'isolamento della cabina; i pattini saranno di struttura tale da garantire il funzionamento silenzioso e senza scosse; l'accoppiamento fra struttura e cabina sarà realizzato mediante adatti supporti; la cabina dovrà essere costruita in profilati di acciaio inox con in vetro di sicurezza, verso l'interno cabina, in acciaio inox lavorato; avrà le seguenti caratteristiche:
- illuminazione tale da garantire un livello di illuminamento minimo di 200 lux a pavimento;
  - illuminazione di sicurezza che garantisca un livello di illuminamento adeguato alle vigenti disposizioni di legge, alimentata da batterie tampone a ricarica automatica e con autonomia minima di 3 (tre) ore;
  - aerazione mediante ventilatore aspiratore tangenziale ed opportune aperture per il ricircolo dell'aria;
  - pavimentazione rinforzata con ricopertura in granito ricomposto atto a sostenere il peso degli oggetti trasportati e l'usura provocata dalle ruote dei carrelli;
  - fondo cabina selettivo con dispositivo di pesa carico ed avvisatore ottico ed acustico per la segnalazione di sovraccarico;

- piastre bottoniere e segnalatori in acciaio inox.

Il **contrappeso** sarà costruito con elementi parallelepipedi in ghisa ovvero calcestruzzo, contenuti in apposita struttura di profilati d'acciaio portante i pattini di guida e gli organi di attacco delle funi; i pattini saranno particolarmente curati per garantire una marcia silenziosa.

**d) Porta di cabina:** telescopica scorrevole lateralmente automatica azionata da operatore elettronico, con antine rivestite in lamiera plastificata, il sistema di azionamento deve permettere la variazione dei tempi di apertura e di chiusura nei limiti stabiliti dalle vigenti norme.

Per l'intera altezza deve essere dotata di barriera sensibile, cioè un "DETECTOR ELETTRONICO" o similare che controlli il movimento di tutta l'altezza delle antine per eliminare gli inconvenienti dovuti ad urti od a contatti accidentali, bloccando, invertendo o impedendo il movimento delle porte.

**e) Funi e guide:** in acciaio ad alta resistenza o con cinghie piatte in acciaio rivestito in poliuretano dimensionate secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

**Guide** rigide verticali realizzate con profilati in acciaio trafilati a freddo e di sezione a "T"; le guide saranno rettificata lungo le superfici di scorrimento dei pattini; dovranno essere sufficientemente dimensionate ed ancorate alla struttura a mezzo di apposite staffe tali da evitare flessioni laterali e da resistere, entro i limiti di elasticità, all'azione dinamica dovuta al funzionamento del paracadute, nelle più gravose condizioni di funzionamento; devono avere lunghezza sufficiente per assicurare la guida della cabina fino ai limiti dell'extracorsa; gli elementi di guida, dei quali sarà garantita l'assoluta e costante verticalità ed una perfetta equidistanza, saranno collegati fra loro per incastro e non per semplice accostamento; gli attacchi dovranno consentire la libera dilatazione delle guide, senza che si verifichino deformazioni.

**f) Sistema di trazione:** costituito da un motore sincrono assiale a magneti permanenti posizionato nel vano corsa ed ancorato alle guide di cabina (assenza della sala macchine) in modo da trasferire i carichi direttamente in fossa.

Nessun gruppo di riduzione (*gearless*); volano incorporato sulla puleggia di trazione.

Il sistema dovrà garantire il livellamento di precisione al piano, in modo che il dislivello tra il pavimento della cabina e quello del piano di fermata sia contenuto entro  $\pm 1$ cm.

Il sistema dovrà garantire un incremento del livello sonoro di fondo non superiore a 3 dB.

**g) Segnalazioni e comandi di cabina:** la bottoniera in cabina dovrà essere conforme alle norme che regolano l'accessibilità agli ascensori da parte dei disabili e sarà in acciaio inox, posizionata su una parete laterale e comprendente tutti i comandi e le segnalazioni necessarie per garantire il funzionamento della manovra, i pulsanti di allarme e di apertura porte, interruttore per la fermata, indicatore di sovraccarico e i dispositivi di illuminazione della cabina stessa. Permetterà la visualizzazione delle fermate prenotate, dell'allarme inviato, di sovraccarico, di fuori servizio, ecc..

Ci sarà inoltre un indicatore a cristalli liquidi della posizione e del verso di marcia della cabina.

Dovrà essere installato un sintetizzatore vocale per la trasmissione di messaggi personalizzati inerenti al funzionamento dell'ascensore, della durata minima di 30 secondi e con volume regolabile del suono emesso.

Sarà inoltre installato un citofono per la comunicazione con il posto di sorveglianza al fine di gestire le situazioni di emergenza ed agevolare le operazioni di manutenzione; nel posto di presidio dovrà essere realizzato un quadro con gemme luminose che si accenderanno nel momento della chiamata e si spegneranno solo a risposta avvenuta; inoltre, il sistema dovrà funzionare anche in assenza di energia di rete mediante alimentazione con opportune batterie di alimentazione in tampone.

Sul pannello operativo dovranno essere riportati le istruzioni riguardo al comportamento da adottare in caso di emergenza e sulla presenza del dispositivo automatico di riporto al piano.

**h) Segnalazioni e comandi ai piani:** le pulsantiere ai piani dovranno avere caratteristiche tecniche ed estetiche simili a quelle interne alle cabine, in particolare dovranno rispondere a tutte le normative riguardanti l'accesso agli edifici da parte di persone a ridotta mobilità.

Dovranno essere installate segnalazioni ottiche di tipo digitale che indichino la posizione della cabina e la direzione del suo moto con segnalatore acustico incorporato di prossimo arrivo e prossima partenza bitonale a seconda del senso di marcia e con volume regolabile del suono emesso.

Ci saranno inoltre i pulsanti di chiamata per salita e/o discesa e gli indicatori luminosi di fuori servizio e allarme in corso.

- i) **Sistema di manovra:** Tutto il sistema dovrà essere del tipo a microprocessore con autodiagnosi, al fine di permettere l'acquisizione dei dati di controllo del traffico, della posizione e stato della cabina, dei dati di prenotazione ai piani e nella cabina e relative risposte operative del sistema, dei dati statistici del traffico, dei dati di anomalie funzionali ed operazionali del sistema.

Il sistema deve essere strutturato in modo che eventuali avarie del **computer** di controllo non causino degrado della qualità e funzionalità del servizio, in nessuna possibile circostanza.

Inoltre, il sistema deve consentire -in caso d'interruzione dell'alimentazione elettrica- l'inserimento automatico del sistema di emergenza per il ritorno al piano più vicino della cabina e l'uscita delle persone mediante apertura automatica delle porte. Il dispositivo di manovra dovrà inoltre permettere le funzioni necessarie alla manutenzione ed ai servizi speciali quali utilizzo esclusivo della cabina tramite apposita chiave da parte di personale autorizzato.

- l) **Sistema automatico di riporto al piano:** l'impianto dovrà essere dotato di un dispositivo elettronico per riportare automaticamente la cabina al piano più vicino ed aprire le porte in caso di mancanza di energia di rete; il tutto dovrà essere completo di batteria di alimentazione ricaricabile con apparecchiatura adeguata.

- m) **Impianto elettrico del vano corsa:** illuminazione realizzata con apparecchi fluorescenti in contenitore stagno, l'impianto garantirà un livello di illuminamento di almeno 50 lux (misurati sul tetto della cabina quando è ferma al piano) e avrà interruttori di accensione ubicati nel quadro di manovra; sarà presente inoltre, l'illuminazione di sicurezza realizzata mediante apparecchi fluorescenti. Saranno presenti prese elettriche alimentate a tensione di sicurezza sul tetto della cabina e nella fossa. L'impianto elettrico sarà realizzato a parete ed avrà grado di protezione almeno IP40. Ulteriori prescrizioni cui deve rispondere l'impianto elettrico in oggetto e quello del locale macchine sono riportate nella norma UNI EN 82-20.

- n) **Dispositivi e precauzioni per la sicurezza:** di seguito vengono richiamati alcuni dei requisiti minimi di sicurezza cui debbono rispondere gli impianti ascensori in conformità a quanto prescritto nelle norme UNI EN82-20 e 82-50; anche se non specificatamente ed integralmente riportati, dovrà comunque farsi riferimento alle citate norme ed a quelle richiamate nel presente CSA.

**Cabina:** deve essere dotata di un dispositivo rivelatore di sovraccarico che ne impedisca il movimento per carico superiore al valore massimo ammesso e gli utenti devono essere avvisati del sovraccarico mediante un dispositivo ottico e acustico, le porte devono restare aperte.

Deve essere presente un dispositivo che consenta la comunicazione bidirezionale permanente con un servizio di pronto intervento, in modo da garantire il soccorso alle eventuali persone bloccate nell'ascensore anche nel caso in cui l'edificio sia temporaneamente non presidiato.

Per la sicurezza dei passeggeri, la cabina deve essere completamente chiusa da porte e pareti cieche, compresi pavimento e soffitto, ad eccezione delle aperture di ventilazione. Il movimento della cabina deve essere possibile solo a condizione che tutte le porte di cabina siano chiuse e le porte di piano siano chiuse e bloccate.

In caso di guasto dell'alimentazione di energia o dei componenti, l'ascensore deve essere dotato di dispositivi destinati ad impedire la caduta libera della cabina o movimenti ascendenti incontrollati di essa. Il dispositivo che impedisce la caduta libera della cabina (paracadute) deve essere indipendente dagli elementi di sospensione della cabina stessa. Tale dispositivo deve essere in grado di arrestare la cabina con il suo carico nominale ed alla velocità massima prevista, senza provocare una decelerazione pericolosa per gli occupanti, in tutte le condizioni di carico.

Deve essere garantita un'aerazione sufficiente ai passeggeri, anche in caso di arresto prolungato; la cabina deve essere dotata di un'adeguata illuminazione di emergenza di durata sufficiente a consentire il normale svolgimento delle operazioni di soccorso. Nella cabina vi deve essere un'illuminazione sufficiente durante l'uso o quando una porta di piano è aperta.

**Porte di piano e di cabina:** deve essere eliminato, mediante un apposito dispositivo (cortina di luce), il rischio di schiacciamento da parte di porte di piano o di cabina motorizzate.

Le porte di piano devono avere una resistenza meccanica adeguata alle condizioni di uso previste.

**Elementi di sospensione e sostegno:** devono essere previste almeno due funi per la sospensione della cabina, indipendenti l'una dall'altra, ciascuna con un proprio sistema di attacco.



**Dispositivo limitatore di velocità:** deve bloccare la cabina, per evitare eccessi di velocità sia in salita, sia in discesa; gli ascensori a velocità elevata devono inoltre essere dotati di un sistema di controllo e regolazione della velocità.

**Impianto elettrico:** i circuiti non dovranno potersi confondere con altri.

Un guasto all'impianto elettrico non deve provocare situazioni pericolose.

I movimenti dell'ascensore devono dipendere da meccanismi controllati da un circuito di comando a "sicurezza intrinseca".

**Sicurezza all'esterno della cabina:** la principale misura di sicurezza consiste nell'impedire l'accesso al vano di corsa, il quale deve essere accessibile esclusivamente per la manutenzione o in caso di emergenza, solo dopo avere reso impossibile il normale utilizzo dell'ascensore.

Per evitare lo schiacciamento dell'addetto alla manutenzione, deve essere previsto un volume di rifugio oltre le posizioni di fine corsa della cabina. Se esiste pericolo di intrappolamento in tale spazio, deve essere ubicato un mezzo di richiesta di aiuto.

#### 5.1.4 Impianti elettrici

##### Cavi e conduttori:

- a) **isolamento dei cavi:** i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale ( $U_0/U$ ) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500 V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominale maggiore;
- b) **colori distintivi dei cavi:** i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In particolare, i conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone;
- c) **sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse:** le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 3% della tensione a vuoto) devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL.
- d) **sezione minima dei conduttori neutri:** la sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm<sup>2</sup>, la sezione dei conduttori neutri può essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, con il minimo tuttavia di 16 mm<sup>2</sup> (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni delle norme CEI 64-8;
- e) **sezione dei conduttori di terra e protezione:** la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dalla Tabella 54F delle norme CEI 64-8;

##### Sezione minima dei conduttori di protezione

Sezione del conduttore di fase che alimenta la macchina o l'apparecchio mm <sup>2</sup>	Conduttore di protezione facente parte dello stesso cavo o infilato nello stesso tubo del conduttore di fase mm <sup>2</sup>	Conduttore di protezione non facente parte dello stesso cavo e non infilato nello stesso tubo del conduttore di fase mm <sup>2</sup>
≤ 16	sezione del conduttore di fase	2,5 se protetto meccanicamente, 4 se non protetto meccanicamente
>16 e ≤ 35	16	16
>35	metà della sezione del conduttore di fase; nei cavi multipolari la sezione specificata dalle norme	metà della sezione del conduttore di fase; nei cavi multipolari, la sezione specificata dalle norme

- f) **Propagazione del fuoco lungo i cavi:** i cavi devono avere i requisiti di non propagazione dell'incendio in conformità alle norme CEI 20-22.

- g) Provvedimenti contro il fumo:** per i cavi di alimentazione dalla cabina ai locali quadri/macchine, si devono adottare sistemi di posa atti a impedire il dilagare del fumo negli ambienti stessi e ricorrere all'impiego di cavi a bassa emissione di fumo e gas tossici e nocivi secondo le norme CEI 20-37 e 20-38.
- h) Identificazione dei circuiti:** le linee di alimentazione dei locali quadri/macchine e dell'impianto ascensore dovranno essere rese univocamente identificabili mediante apposizione di idonea fasciatura con cartellino sul cavo e sulla relativa canalizzazione riportante per esteso l'indicazione dell'utenza servita. Tale fasciatura con cartellino dovrà essere apposta ogni dieci metri di linea e per tutto il percorso della stessa.
- I cavi ed i conduttori dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento CPR.

### Canalizzazioni

I conduttori devono essere sempre protetti e salvaguardati meccanicamente tramite tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile, ecc.

Quando le canalizzazioni attraversano le pareti devono essere previste opportune barriere tagliafiamma che non degradino i livelli di segregazione assicurati dalle pareti stesse, realizzate con prodotti e tecniche di posa in opera certificati e con resistenza al fuoco EI adatta alla situazione specifica.

Si devono rispettare le prescrizioni di seguito riportate.

### Tubi protettivi, percorso tubazioni, cassette di derivazione

I tubi protettivi devono essere in materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi saldati oppure in materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento e per gli impianti a vista.

Il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il diametro interno, per i circuiti di potenza, non deve essere inferiore a 16 mm.

Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi.

Ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, a ogni serie di variazione di direzione che complessivamente è maggiore o uguale a 90°, a ogni derivazione secondaria dalla linea principale e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione.

Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti e morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle condizioni ordinarie di installazione non sia possibile introdurre corpi estranei e risulti agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo specifico.

Qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia è ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi.

Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è indicato nella tabella seguente:

<b>NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI (i numeri fra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione)</b>									
<b>diametro esterno/diametro interno</b>	<b>sezione dei cavetti</b>								
<b>[mm]</b>	<b>[mm<sup>2</sup>]</b>								
	(0,5)	(0,75)	(1)	1,5	2,5	4	6	10	16
12/8,5	(4)	(4)	(2)						
14/10	(7)	(4)	(3)						
16/11,7			(4)	4	2				
20/15,5			(9)	7	4	4	2		
25/19,8			(12)	9	7	7	4	2	
32/26,4					12	9	7	7	3

I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli che ospitano altre canalizzazioni devono essere disposti in modo da non essere soggetti a influenze dannose in relazione a sovrariscaldamento, sgocciolamento, formazione di condensa, ecc.. Nel vano degli ascensori o montacarichi non è consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni di qualsiasi genere che non appartengano all'impianto dell'ascensore o del montacarichi stesso.

### **Canalette porta cavi**

Il numero dei cavi installati deve essere tale da consentire un'occupazione non superiore al 50% della sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64-8.

Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI 64-8 utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni ecc.); in particolare, opportune barriere devono separare cavi a tensioni nominali differenti.

I cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI 20-20.

Devono essere previsti per canali metallici i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali secondo quanto previsto dalle norme CEI 64-8.

Le caratteristiche di resistenza al calore anormale e al fuoco dei materiali utilizzati devono soddisfare quanto richiesto dalle norme CEI 64-8.

### **Sistemi di protezione contro i contatti diretti**

Per la protezione dai contatti diretti delle parti elettriche attive devono essere utilizzati i seguenti sistemi:

- protezione mediante isolamento delle parti attive, secondo le norme CEI 64-8 art. 412.1;
- protezione mediante involucri e barriere, secondo le norme CEI 64-8 art. 412.2.

### **Protezione contro i contatti indiretti**

Per ogni locale contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto un collegamento con l'impianto di messa a terra, che deve soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8.

Nel locale quadri/macchine deve essere realizzato un collettore di terra al quale dovranno essere collegati i conduttori di protezione collegati a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra), oppure direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione, con parti metalliche comunque accessibili. È vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm<sup>2</sup>. Il conduttore di neutro non può essere utilizzato come conduttore di protezione.

### **Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione**

La protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata con uno dei seguenti sistemi:

- a) negli impianti alimentati da propria cabina di trasformazione con il neutro del secondario del trasformatore collegato all'unico impianto di terra (sistema TN), per ottenere le condizioni di sicurezza da parte BT dell'impianto, secondo le norme CEI 64-8, è richiesto - i fini del coordinamento tra l'impianto di terra ed i dispositivi di massima corrente a tempo inverso o dispositivi differenziali- che sia soddisfatta in qualsiasi punto del circuito la condizione:

$I \leq U_0/Z_g$  dove:

$I$  è il valore in Ampere della corrente di intervento in 5 s del dispositivo di protezione,

$U_0$  è la tensione normale verso terra in Volt dell'impianto,

$Z_g$  è la impedenza totale in Ohm del circuito di guasto franco a terra.

Occorre pertanto che le lunghezze e le sezioni dei circuiti siano commisurate alla corrente di intervento delle protezioni entro 5 s in modo da soddisfare la condizione suddetta.

- b) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la seguente relazione:  $R_t \leq 50 / I_s$

dove  $I_s$  è il valore in Ampere della corrente di intervento in 5 secondi del dispositivo di protezione; se l'impianto comprende più derivazioni protette da dispositivi con correnti di intervento diverse, deve essere considerata la corrente di intervento più elevata;

- c) coordinamento di impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale che assicuri l'apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo. Affinché detto coordinamento sia efficiente deve essere osservata la seguente relazione:

$R_t \leq 50 / I_d$ , dove  $I_d$  è il valore in Ampere della corrente nominale di intervento differenziale del dispositivo di protezione.

### Protezione mediante doppio isolamento

In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata adottando macchine e apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione o installazione: apparecchi di Classe II.

In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II può coesistere con la protezione mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di Classe II.

### Protezione combinata contro i contatti diretti ed indiretti

La protezione dai contatti diretti ed indiretti può essere realizzata in maniera combinata con il sistema della protezione mediante bassissima tensione: (SELV e PELV) di cui all' articolo 411 della norma CEI 64-8.

### Protezione delle condutture elettriche

I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi o da corto circuiti. La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64-8. In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata ( $I_z$ ) sia superiore o almeno uguale alla corrente di impiego ( $I_b$ ) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente).

Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una corrente nominale ( $I_n$ ) compresa fra la corrente di impiego del conduttore ( $I_b$ ) e la sua portata nominale ( $I_z$ ) e una corrente in funzionamento ( $I_f$ ) minore o uguale a 1,45 volte la portata ( $I_z$ ).

In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:

$$I_b \leq I_n \leq I_z \text{ nonché } I_f \leq 1,45 I_z.$$

La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5.

Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono verificarsi nell'impianto per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione  $I_t^2 \leq K^2 S^2$  (norme CEI 64-8). Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione. È tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione (norme CEI 64-8). In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi devono essere coordinate in modo che l'energia specifica passante ( $I_t^2$ ) lasciata passare dal dispositivo a monte, non risulti superiore a quella che può essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.

### Protezione contro i radiodisturbi

Per evitare che, attraverso la rete di alimentazione, sorgenti di disturbo, quali ad esempio motori elettrici a spazzola, inverter, variatori di luminosità ecc., convogliano disturbi che superano i limiti previsti dal DM 10 aprile 1984 in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e radiorecezioni, l'impianto elettrico deve essere disaccoppiato in modo bidirezionale a mezzo di opportuni filtri. Detti dispositivi devono essere modulari e componibili ed avere il dispositivo di fissaggio a scatto incorporato per profilato unificato.

Le caratteristiche di attenuazione devono essere almeno comprese tra 20 dB a 100 kHz e 60 dB a 30 MHz.

### Disposizioni particolari per gli impianti di illuminazione

#### a) Assegnazione dei valori di illuminazione

Si riportano di seguito i valori medi di illuminazione da conseguire e da misurare sul pavimento, in condizioni di alimentazione normali:

	illuminazione ordinaria [lux]	illuminazione di sicurezza [lux]	Autonomia [h]
Cabina ascensore	200	50	3

Per quanto non contemplato si rimanda alle Raccomandazioni Internazionali CIE.

#### b) Tipo di illuminazione (o natura delle sorgenti)

vedi caratteristiche generali impianto.

c) Apparecchi di illuminazione

Gli apparecchi saranno dotati di schermi che possono avere compito di protezione e chiusura e/o di controllo ottico del flusso luminoso emesso dalla lampada. Il loro grado di protezione minimo deve essere IP44.

d) Ubicazione e disposizione delle sorgenti

Particolare cura si dovrà porre all'altezza ed al posizionamento di installazione, nonché alla schermatura delle sorgenti luminose per eliminare qualsiasi pericolo di abbagliamento diretto e indiretto.

### **Alimentazione dei servizi di sicurezza e alimentazione di emergenza**

Le alimentazioni dei servizi di sicurezza e di emergenza devono essere conformi alle norme CEI 64-8 in quanto applicabili e saranno a servizio dell'illuminazione di sicurezza della cabina e del dispositivo per il riporto automatico al piano della cabina in caso di mancanza di alimentazione di rete, del sistema di comunicazione della cabina con il posto di sorveglianza e la sala macchine.

a) Alimentazione dei servizi di sicurezza

Deve essere realizzata con batterie di accumulatori, e l'intervento deve avvenire automaticamente, entro un tempo  $T < 0,15$  s. Il tempo di funzionamento garantito deve essere di almeno 3 ore.

L'alimentazione di sicurezza può essere a tensione diversa da quella dell'impianto; in ogni caso i circuiti relativi devono essere indipendenti dagli altri circuiti, cioè tali che un guasto elettrico, un intervento, una modifica su un circuito non comprometta il corretto funzionamento dei circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza.

A tale scopo può essere necessario utilizzare cavi multipolari distinti, canalizzazioni distinte, cassette di derivazione distinte o con setti separatori, materiali resistenti al fuoco, circuiti con percorsi diversi ecc.

Va evitato, per quanto possibile, che i circuiti dell'alimentazione di sicurezza attraversino luoghi con pericolo di incendio; quando ciò non sia praticamente possibile i circuiti devono essere resistenti al fuoco.

È vietato proteggere i circuiti di sicurezza contro i sovraccarichi.

La protezione contro i corto circuiti e contro i contatti diretti deve essere idonea nei confronti sia dell'alimentazione ordinaria, sia dell'alimentazione di sicurezza, o, se previsto, di entrambe in parallelo.

I dispositivi di protezione contro i corto circuiti devono essere scelti e installati in modo da evitare che una sovracorrente su un circuito comprometta il corretto funzionamento degli altri circuiti di sicurezza.

I dispositivi di protezione, comando e segnalazione devono essere chiaramente identificati e, ad eccezione di quelli di allarme, devono essere posti in un luogo oppure in un locale accessibile solo a persone addestrate.

Negli impianti di illuminazione il tipo di lampade da usare deve essere tale da assicurare il ripristino del servizio nel tempo richiesto, tenuto conto anche della durata di commutazione dell'alimentazione.

Negli apparecchi alimentati da due circuiti diversi, un guasto su un circuito non deve compromettere né la protezione contro i contatti diretti e indiretti né il funzionamento dell'altro circuito.

Tali apparecchi devono essere connessi, se necessario, al conduttore di protezione di entrambi i circuiti.

b) Luce di sicurezza fissa

Nelle cabine degli ascensori devono essere previsti apparecchi di illuminazione fissi secondo le norme CEI 34-22.

### **Disposizioni riguardanti gli impianti di segnalazioni acustiche e luminose per gli ascensori**

#### **Alimentazione**

È obbligatoria l'alimentazione con sorgente indipendente dall'alimentazione principale (con pile o batterie di accumulatori di tipo ermetico, aventi tensione da 6 a 24 V).

#### **Trasformatori e loro protezioni**

La potenza effettiva nominale dei trasformatori non dovrà essere inferiore alla potenza assorbita dalle segnalazioni alimentate. Tutti i trasformatori devono essere conformi alle norme CEI 14-6.

#### **Circuiti**

I circuiti degli impianti considerati in questo articolo, le loro modalità di esecuzione, le cadute di tensione massime ammesse, nonché le sezioni e gli isolamenti minimi ammessi per i relativi conduttori, dovranno essere conformi alle vigenti norme, nonché completamente indipendenti da quelli di altri servizi. Si precisa inoltre che la sezione minima dei conduttori non deve comunque essere inferiore a  $1,5 \text{ mm}^2$ .

#### **Materiale vario di installazione**

In particolare, per questi impianti vengono prescritte le seguenti condizioni:

a) Pulsanti: il tipo dei pulsanti sarà scelto in funzione del locale ove dovranno essere installati e secondo le norme.

b) Segnalatori luminosi: i segnalatori luminosi debbono consentire un facile ricambio delle lampadine.

#### **Qualità e caratteristiche dei materiali**

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche ovvero dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.

Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI ed UNI, alle tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano.

Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI o dell'UNI e nella lingua italiana.

In particolare, i componenti elettrici dovranno essere muniti della marcatura CE che attesta la conformità del materiale alle disposizioni della Legge 18 ottobre 1977, n. 791 e del decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 626 e loro rispettive ss.mm.ii..

Analogamente, gli ascensori ed i relativi componenti di sicurezza saranno marcati CE in conformità alla Direttiva 95/16/CE recepita con dPR 30 aprile 1999, n. 162 e ss.mm.ii..

#### **Schemi elettrici e meccanici**

Al termine dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a redigere gli schemi "*as built*" degli impianti elettrici eseguiti.

I quadri elettrici devono riportare a bordo lo schema elettrico di potenza e dei comandi nonché dei circuiti elettrici che da esso si dipartono.

L'Appaltatore dovrà inoltre redigere i disegni costruttivi dei macchinari degli ascensori con tutti i relativi componenti.

## Cap. S.1 - Oneri della sicurezza - Voci non soggette a ribasso d'asta

La stima dei costi della sicurezza -prevista dall'art. 4.1 dell'Allegato XV al vigente decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.- include gli oneri relativi ai vari apprestamenti, cartelli di sicurezza, ecc..

**Le opere di questo capitolo S.1 sono stimate in 4.878,53 € e non sono soggette a ribasso**

- S.1.1 - Ponteggio metallico fisso** (all'interno del vano corsa) con altezza fino a 20 m, realizzato in tubolari metallici, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi Ø 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutati al giunto. Realizzazioni di limitata difficoltà con un utilizzo di 1,8 giunti/m<sup>2</sup> e di 1,8 m di tubo per giunto. Inclusi i tavolati. Prezzo totale a corpo per tutta la durata dei lavori.  
**890,40 €**
- S.1.2 - Ponteggio con sistema a telaio** realizzato in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, scale di collegamento tra i piani di lavoro, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata. Prezzo totale a corpo per tutta la durata dei lavori.  
**475,50 €**
- S.1.3 - Recinzione provvisoria modulare da cantiere** in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di Ø 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura. Prezzo totale a corpo per tutta la durata dei lavori.  
**4,75 €**
- S.1.4 - Fornitura e posa in opera di cartelli di pericolo** (colore giallo), conformi al TUSL, in lamiera di alluminio 5/10 dimensioni di 350x350 mm, con pellicola adesiva rifrangente. Costo per l'intero periodo.  
**110,10 €**
- S.1.5 - Coordinamento e incontro del CSE** con i tecnici ed i RLS dell'Appaltatore nonché con gli operatori ed i responsabili degli uffici interessati dai lavori. Costo per l'intero periodo.  
**70,00 €**
- S.1.6 - Cassetta** in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003 integrate con le prescrizioni del TUSL; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi. Costo per l'intero periodo.  
**27,00 €**